

CITTA' DI TORINO  
*SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE*

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

**REGOLAMENTO C. O. S. A. P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13) esecutiva dal 4 gennaio 1999; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 (mecc. 9909914/13) esecutiva dal 31 gennaio 2000, 7 febbraio 2000 (mecc. 2000 00275/13) esecutiva dal 13 marzo 2000, 5 marzo 2001 (mecc. 2001 00571/13) esecutiva dal 19 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00276/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 31 marzo 2003 (mecc. 2003 01582/013) esecutiva dal 13 aprile 2003, 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00443/013) esecutiva dal 29 marzo 2004, 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04534/013) esecutiva dal 9 agosto 2004, 7 marzo 2005 (mecc. 2005 00223/013) esecutiva dal 21 marzo 2005, 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01313/013) esecutiva dal 13 aprile 2007, 2 aprile 2008 (mecc. 2007 09629/103) esecutiva dal 15 aprile 2008, 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013) esecutiva dal 6 aprile 2009, 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013) esecutiva dal 10 maggio 2010, 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/013) esecutiva dal 4 aprile 2011, 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02259/103) esecutiva dal 25 giugno 2012, 22 ottobre 2013 (mecc. 2013 04166/103) esecutiva dal 5 novembre 2013, 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03087/103) esecutiva dal 6 ottobre 2014, 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02976/103) esecutiva dal 10 agosto 2015 e 19 ottobre 2015 (mecc. 2015 02080/002) esecutiva dal 2 novembre 2015.

**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni abusive

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

Articolo 4 - Tipi di occupazione

**TITOLO II - CANONE E SANZIONI**

Articolo 5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni

Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 10 - Determinazione della tariffa

Articolo 11 - Determinazione del canone

Articolo 11 bis - Durata dell'occupazione

Articolo 11 ter - Dimensione dell'occupazione

Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone

- Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari
- Articolo 15 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale
- Articolo 16 - Versamenti e rimborsi
- Articolo 17 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
- Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
- Articolo 19 - Sanzioni accessorie
- Articolo 20 - Autotutela
- Articolo 21 - Attività di verifica e controllo

### TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 22 - Passi carrabili
- Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi
- Articolo 24 - Attività di propaganda elettorale
- Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza
- Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme
- Articolo 27 - Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive
- Articolo 28 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche
- Articolo 29 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
- Articolo 30 - Spettacoli viaggianti
- Articolo 31 - Attività artistiche di strada
- Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno
- Articolo 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- Articolo 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Articolo 35 - Feste di via
- Articolo 36 - Promozioni commerciali
- Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni
- Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale
- Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali
- Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante
- Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio
- Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo
- Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio
- Articolo 44 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie
- Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 46 - Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 47 - Occupazioni per traslochi
- Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili
- Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati
- Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali
- Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza
- Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario
- Articolo 54 - Occupazione con chioschi
- Articolo 55 - Occupazione con padiglioni

Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

Articolo 57 - Occupazioni di altra natura

Articolo 58 - Disposizioni finali

Allegato 'A' - Determinazione della tariffa ordinaria

Allegato 'B' - Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione ai fini della applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Allegato 'C' - Determinazione delle fasce di valore economico dei mercati.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (1), contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio della Città e costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina regolando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, i criteri per la determinazione e applicazione del canone di occupazione nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
3. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Torino che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (2), dal canone di occupazione.
4. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

### **Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni abusive**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione;
  - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;

- c) effettuate mediante de hors continuativi per i quali non è stata presentata la comunicazione annuale di proseguimento di occupazione del suolo pubblico nei termini previsti e/o non è stato corrisposto il canone per l'annualità di riferimento. Nel caso di mancata presentazione della suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, la concessione è da considerarsi a tutti gli effetti decaduta dalla data di scadenza dell'annualità.

Nei casi di occupazione permanente, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone.

4. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 4.

5. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente Regolamento.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.

11. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

12. La Città non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione secondo quanto previsto dal comma 2. In mancanza, il pagamento del canone spetta all'occupante di fatto, individuato secondo quanto previsto dallo stesso comma 2. In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti sono soggetti passivi e sono obbligati in solido.

2. La concessione può essere richiesta:

- a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti;
  - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
  - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
  - d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
  - e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992;
  - f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi di legge (3).
6. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto della Città di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

#### **Articolo 4 - Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
  - a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario. Qualora siano collegate ad un titolo edilizio, vengono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni;
  - b) sono considerate temporanee le occupazioni concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico.
2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal successivo articolo 7.
3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

### **TITOLO II - CANONE E SANZIONI**

#### **Articolo 5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni**

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (4) e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione) (5).
2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
3. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo

4 del vigente Regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.

4. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione nei casi di occupazione temporanea. Nei casi di occupazione permanente, anche se l'occupazione è soggettivamente esente dal pagamento del canone, secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 2, l'occupante deve inviare regolare comunicazione prima di occupare il suolo pubblico; in assenza di diniego esplicito ricevuto entro trenta giorni, l'occupazione si intende autorizzata.

5. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

7. La Civica Amministrazione, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

8. Le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge (3).

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

#### **Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

4. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

#### **Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione**

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il

nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

2. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
  - 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
  - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione.

4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

#### **Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

#### **Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

#### **Articolo 10 - Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Articolo 11 - Determinazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Torino per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

#### **Articolo 11 bis - Durata dell'occupazione**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone COSAP viene effettuato su base giornaliera. Per le occupazioni di durata inferiore a 12 ore si applica un moltiplicatore di 0,75 sull'importo giornaliero.

#### **Articolo 11 ter - Dimensione dell'occupazione**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali

spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

### **Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Concessioni di durata inferiore o uguale all'anno:
  - il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa;
  - qualora l'importo del canone superi Euro 516,46 sarà facoltà dell'Ufficio concederle la rateazione;
  - la riscossione è gestita dal Comune in forma diretta o mediante la Società incaricata della riscossione. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2. Concessioni di durata superiore all'anno:
  - il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno;
  - il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso;
  - la riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.
3. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

### **Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone**

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
  - a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale di accesso e i gradini;
  - b) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
  - d) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
  - e) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
  - f) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
  - g) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;
  - h) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
  - i) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
  - l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretto e simili;
  - m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
  - n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

- o) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
  - p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq, presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
  - q) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone non si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga.
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
- a) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
  - b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
  - c) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi due giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal terzo giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista.
  - d) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati.
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento della Città.

#### **Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari**

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, l'Amministrazione può:
  - a) in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone;
  - b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale;
  - c) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.

Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Servizio che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Servizio Pubblicità e

Occupazione Suolo Pubblico della Direzione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico.

2. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:

- a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
- b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).

3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.

4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svassi.

5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:

- a) del 30% se viene occupata un'area parcheggio, una corsia di marcia ovvero un controviale;
- b) del 50% se viene interrotto un senso di marcia;
- c) del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;
- d) del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.

6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:

- a) se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione;
- b) se l'area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato all'intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni. La particolare tariffa prevista nell'allegato "A" è applicata in base a 12 ore giornaliera e per 365 giorni all'anno. Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi mensili che tengono conto del variare della superficie e dell'applicazione eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa in corso d'anno o negli anni successivi, determina l'applicazione di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dell'incidenza della variazione sul gettito complessivo del canone.

7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai metri quadrati effettivamente occupati dalle singole attrazioni, e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori, ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino.

8. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di proprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla

riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.

9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali, di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree si applica la categoria prevista.

10. Il canone relativo all'occupazione con dehors è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi.

11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la terza categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio della concessione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco, iscritte all'apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità di eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle concessioni.

12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del Corpo di Polizia Municipale fino ad un massimo di due giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori due giorni deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.

13. Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, effettuate da Ditte operanti nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e presentazione dell'attestazione di pagamento alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio entro tre giorni non festivi antecedenti all'occupazione. Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere rilasciato un duplicato solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio dell'attestazione già vistata entro le ore 10,00 del giorno in cui l'occupazione era prevista, accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico.

14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, rientranti nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 43, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis dell'allegato "A" del presente Regolamento.

15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell'allegato tariffario.

16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato "A" lettera B punto 4 bis. del presente regolamento - Euro (tariffe categorie viarie) x dimensioni effettive dell'area di cantiere x numero giorni di occupazione, senza le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 5, del presente regolamento. Per ogni

cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso viene fissato il valore minimo di Euro 100,00 per ogni fase di occupazione. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.

#### **Articolo 15 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale**

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Torino o nelle altre forme di pagamento comunicate dalla Città alle suddette aziende.
3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

#### **Articolo 16 - Versamenti e rimborsi**

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.

#### **Articolo 17 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
  - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
  - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00;
  - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
7. *(soppresso)*
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo/ingiunzione maggiorato di spese di riscossione.

#### **Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 (2).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. ) e precisamente:
  - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (7).
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

#### **Articolo 19 - Sanzioni accessorie**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della

Legge 689/1981 (8) in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo 18 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

#### **Articolo 20 - Autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

#### **Articolo 21 - Attività di verifica e controllo**

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.

2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

### **TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

#### **Articolo 22 - Passi carrabili**

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Nella zona antistante i passi carrabili, denominati in genere, come definiti al punto precedente, ex articolo 44 comma 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale. Nel caso di passi carrabili a raso, ossia non contraddistinti da alcun manufatto, il divieto di sosta ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del soggetto passivo del canone.

2. Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

3. Nuovi passi carrabili possono essere previsti previo parere degli Uffici competenti comprendente l'accertamento sul luogo.

4. L'autorizzazione è rilasciata dalla competente Circoscrizione. I termini del procedimento sono stabiliti in 45 giorni. I pareri di cui al comma 3 sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il

numero di autorizzazione.

5. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico proporzionale alla lunghezza dell'accesso carrabile.

### **Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi**

1. Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.

2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno quaranta giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Settori della Città (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, ecc.). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.

3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale.

7. Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo superiore a 10 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta Comunale; assunta su coproposta del Sindaco e dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione.

### **Articolo 24 - Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

**Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee,  
raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza**

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due. Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

**Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme**

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali storiche ed auliche è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.
4. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

**Articolo 27 - Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive**

1. Le processioni religiose, le sfilate e i cortei storici, le manifestazioni sportive che si svolgono in movimento su aree e strade pubbliche sono oggetto di specifica concessione di occupazione itinerante di suolo pubblico che non sostituisce i necessari provvedimenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e viabilità.

**Articolo 28 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche**

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

**Articolo 29 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. Le riserve di parcheggio per alberghi possono estendersi fino alla lunghezza massima di metri lineari

venti con una superficie massima di quaranta metri quadrati.

5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

### **Articolo 30 - Spettacoli viaggianti**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge (9) ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

### **Articolo 31 - Attività artistiche di strada**

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
- b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
- c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
- d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana.

### **Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno**

1. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
  - b) monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
  - c) proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

### **Articolo 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.

### **Articolo 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in materia.

### **Articolo 35 - Feste di via**

1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni di via regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via delle Circoscrizioni e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento del Consiglio Circoscrizionale competente nel rispetto dei principi e delle direttive stabiliti dall'Amministrazione comunale.
2. La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Nell'ambito delle feste di via verranno consentite al massimo cinque attrazioni.

### **Articolo 36 - Promozioni commerciali**

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita.
2. Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni**

1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo viaggiante.

### **Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale**

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati, eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.
2. Tali attività sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.
3. Con apposita deliberazione sono definiti le aree, gli spazi destinati e le attrezzature consentite.

### **Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali**

1. L'occupazione per vendita di prodotti stagionali quali, a titolo esemplificativo, cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, frutti di stagione e caldarroste, è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio decennale.
2. Tale attività è disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.

### **Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante**

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, disciplinato dal vigente Regolamento di polizia urbana, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
2. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

#### **Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio**

1. Le piccole attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate:

- a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
- b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
- c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e polizia urbana.

2. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

4. In ogni altro caso per lo svolgimento di tali attività è necessaria la concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.

#### **Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.

6. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

#### **Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali della ZUCS, può essere rilasciata la concessione di occupazione

suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo del Corpo di Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4 bis. Nelle aree porticate ed in quelle pedonali della ZUCS dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro ed arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 centimetri, e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale. Possono essere previste occupazioni con dimensioni maggiori esclusivamente per l'esposizione di fiori e libri.

5. L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

#### **Articolo 44 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie**

1. Per dehors si intende, un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimuovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

2. Il dehors può essere continuativo o stagionale.

Dehors continuativo è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.

Dehors stagionale è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

3. L'occupazione con soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, pur non costituendo dehors, necessita della concessione di occupazione suolo pubblico.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al vigente regolamento in materia.

#### **Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti.

#### **Articolo 46 - Occupazioni del soprassuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

#### **Articolo 47 - Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

#### **Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili**

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
  - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
  - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
  - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
  - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

#### **Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati**

1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, quindici giorni se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza dell'occupazione.
3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

#### **Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali**

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.
5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
  - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
  - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
  - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
  - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
8. Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 14 comma 1.

#### **Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo

pubblico, ai competenti uffici comunali.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

#### **Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio Sportello per le Imprese, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.

3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

#### **Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario**

1. Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.

3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

4. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

#### **Articolo 54 - Occupazione con chioschi**

1. Nel rispetto dei piani e programmi della Città, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di

permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

#### **Articolo 55 - Occupazione con padiglioni**

1. Per l'installazione di padiglioni, strutture che costituiscono volume aggiuntivo per il ristoro annesse ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

#### **Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi**

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

#### **Articolo 57 - Occupazioni di altra natura**

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

#### **Articolo 58 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

## NOTE:

(1) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"):

*Articolo 52. 'Potestà regolamentare delle province e dei comuni':*

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. (omissis).*

(2) Articolo 63 'Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche' - D.Lgs. 446/1997:

1. *[omissis] I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 285/1992.*

2. *Il regolamento è informato ai seguenti criteri:*

a) *previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;*

b) *classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;*

c) *indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;*

d) *indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;*

e) *previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;*

*[omissis]*

3. *Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

(3) Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione - Art. 16, che aggiunge l'art. 7-bis al T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000:

1. *Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.*

2. *L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.*

(4) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada". Art. 20: occupazione della sede stradale, limiti e prescrizioni; art. 26: competenza per le autorizzazioni e le concessioni; art. 27: formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

(5) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ("Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59").

Commercio su aree pubbliche. Art. 27: "Definizioni"; art. 28: "Esercizio dell'attività".

(6) Articolo 20. 'Occupazione della sede stradale' - D.Lgs. 285/1992:

[...]

2. *L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.*

3. *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.*

4. *Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148 a Euro 594.*

5. *La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

(7) Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale":

*Art. 19. Sequestro.*

1. *Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.*

2. *Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.*

3. *Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.*

(8) Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI****A - TARIFFA ORDINARIA**

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.

**B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili - Passi carrabili a raso con cartello - Svasi e Scivoli con riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.

2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.

2 bis. Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehors: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria.

2 ter. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione e commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri usati - Aree temporanee utilizzate come dehors e simili: coefficiente moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria. Potrà essere introdotto, in relazione alla tipologia commerciale della zona, un ulteriore moltiplicatore che verrà determinato negli specifici regolamenti in materia.

2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.

La categoria viaria I è applicata esclusivamente per la determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi edicola ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale. Ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in zone soggette a vincoli o in ambiti centrali non compresi nella ZUCS, è applicata la categoria viaria II.

2 quinquies. Occupazioni con dehors annessi ad esercizi di somministrazione secondo la seguente tabella:

Tipologia	parametro
dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o con semplice cordone	1,10
dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza non superiore a centimetri 160, con esclusione dei cordoli	1,15
dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza superiore a centimetri 160	1,45

3. Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.

4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati: coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,25. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.

4 bis. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore 2,5.

5. Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del Regolamento, con coefficiente moltiplicatore del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.

Il coefficiente moltiplicatore è invece dell'1,7 per il mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo pomeridiano.

5 bis. Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: oltre ai coefficienti di cui al punto 5, si applica, con esclusione dei mercati coperti, un ulteriore coefficiente moltiplicatore pari a 1,01 per i mercati compresi nella fascia A di cui all'allegato C, pari ad 1,00 per i mercati compresi nella fascia B di cui all'allegato C, e pari a 0,90 per i mercati compresi nella fascia C di cui all'allegato C.

6. Occupazioni temporanee per Deposito Banche ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria.
7. Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali su posteggi dati in concessione, in occasione di mercati tematici o periodici e in occasione di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'interno degli stessi: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (ex Palaisozaki o altro): coefficiente moltiplicatore 20,00 della tariffa ordinaria.
- 7 bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'articolo 43 qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
8. Occupazioni temporanee per gli operatori dello spettacolo viaggiante e per gli operatori commerciali compresi negli organici dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3 fasce di superficie:  
Occupazioni da 1 a 100 mq.: coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria;  
Occupazioni da 101 a 1000 mq. nonché i mezzi abitativi e le attrazioni di cui all'art. 14 del Regolamento per le assegnazioni delle aree agli spettacoli viaggianti vigente: coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria;  
Occupazioni oltre i 1000 mq.: coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.
- 8 bis. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a decorrere dal sesto giorno consecutivo. A decorrere dal terzo giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.
9. Occupazioni temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni.
10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche non diversamente disciplinate al precedente punto 7. e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.
11. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi nelle piazze San Carlo, Castello e Vittorio Veneto con area delimitata per le quali sia previsto l'ingresso a pagamento: coefficiente moltiplicatore 15 della tariffa ordinaria.

#### C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:

Categoria	coefficiente al 31 dicembre 2013	coefficiente dal 1 gennaio 2014
I	1,10	1,25
II	0,85	0,95
III	0,75	0,75
IV	0,65	0,60
V	0,50	0,45

## ALLEGATO 'B' - ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DELLA CITTA' CON LA CLASSIFICAZIONE

Codice Denominazione	Categoria
Nota Vie e Civici	
00022 ABBA GIUSEPPE CESARE (PIAZZA)	03
00044 ABBADIA DI STURA (STRADA VICINALE DELL')	05
00066 ABEGG AUGUSTO (VIA)	03
00077 ABETI (VIA DEGLI)	05
00101 ACCADEMIA ALBERTINA (VIA DELL')	02
00110 ACCADEMIA MILITARE (PIAZZETTA)	03
00121 ACCADEMIA DELLE SCIENZE (VIA DELL')	01
00143 ACERI (VIA DEGLI)	05
00165 ACQUI (VIA)	02
00187 ACTIS VITTORIO (VIA)	04
00202 ADAMELLO (VIA)	04
00220 ADDA (VIA)	04
00242 ADIGE (VIA)	05
00264 ADRIANO (PIAZZA)	02
00286 ADRIATICO (CORSO)	02
00303 ADUA (PIAZZALE)	03
00321 AEROPORTO (STRADA DELL')	03
00341 AGLIE' (VIA)	04
00363 AGNELLI GIOVANNI (CORSO)	02
00462 AGOSTINO DA MONTEFELTRO (VIA)	02
00484 AGRICOLA ATTILIO (VIA)	04
00505 AGRIGENTO (LUNGO DORA)	03
00523 AGUDIO TOMMASO (VIA)	02
00561 AIRASCA (VIA)	03
00583 ALA DI STURA (VIA)	04
00624 ALAGNA (VIA)	04
00633 ALASONATTI OSVALDO (VIA)	03
00642 ALASSIO (VIA)	03
00660 ALBA (VIA)	02
00682 ALBENGA (VIA)	03
00725 ALBERA DON PAOLO (PIAZZA)	03
00743 ALBERONI (STRADA DEGLI)	03
00826 ALBERTI LEON BATTISTA (VIA)	05
00844 ALBISOLA (VIA)	03
00862 ALBUGNANO (VIA)	02
00880 ALBY GIUSEPPE (VIA)	03
00909 ALEARDI ALEARDO (VIA)	03
00918 ALECSANDRI VASILE (VIA)	03
00927 ALESSANDRIA (VIA)	03
00945 ALFIANO (VIA)	03
00963 ALFIERI VITTORIO (VIA)	01
00981 ALLAMANO CANONICO GIUSEPPE (CORSO)	04
00990 ALLASON BARBARA (VIA)	04

01067 ALLIEVO GIUSEPPE (PIAZZALE)	04
01089 ALLIONI CARLO (VIA)	02
01100 ALMESE (VIA)	03
01122 ALPETTE (VIA)	03
01144 ALPI (VIA DELLE)	03
01166 ALPIGNANO (VIA)	03
01188 ALTESSANO (STRADA COMUNALE DI)	03
01265 AMADEO G. ANTONIO (VIA)	02
01287 AMALFI (VIA)	03
01302 AMARI MICHELE (VIA)	04
01342 AMBROSINI LUIGI (VIA)	05
01403 AMENDOLA GIOVANNI (VIA)	01
01421 ANCINA GIOVENALE (VIA)	04
01441 ANCONA (VIA)	03
01452 ANDEZENO (VIA)	02
01463 ANDORNO (VIA)	03
01485 ANDREIS VITTORIO (VIA)	03
01540 ANGIOLIERI CECCO (VIA)	03
01562 ANGIOLINO (VIA)	02
01573 ANGLÉSIO MARTINO (VIA)	04
01584 ANGROGNA (VIA)	03
01605 ANSELMETTI GIAN CARLO (VIA)	05
01623 ANTINORI ORAZIO (VIA)	02
01641 ANTIOCA (STRADA DELLA)	05
01661 ANTONELLI ALESSANDRO (LUNGO PO)	02
01683 ANTONELLO DA MESSINA (VIA)	02
01706 AOSTA (VIA)	03
01742 APORTI FERRANTE (VIA)	02
01760 APPIO CLAUDIO (CORSO)	03
01825 APPROCCI (VIA DEGLI)	04
01843 AQUILA (VIA)	03
01861 AQUILEIA (VIA)	02
01881 ARBARELLO VINCENZO (PIAZZA)	01
01908 ARBE (VIA)	03
01926 ARBORIO (VIA)	04
01944 ARCIVESCOVADO (VIA DELL')	01
01962 ARDIGO' ROBERTO (VIA)	03
02002 ARDUINO GASPARE - VERA - LIBERA (VIA)	03
02024 AREZZO (VIA)	03
02046 ARGENTERO GIOVANNI (VIA)	03
02068 ARGONNE (VIA)	02
02080 ARIMONDI GIUSEPPE (CORSO)	02
02101 ARIOSTO LODOVICO (VIA)	03
02145 ARNALDO DA BRESCIA (VIA)	03
02167 ARNAZ (PASSAGGIO PRIVATO)	04
02189 ARNO' RICCARDO (VIA)	05
02200 ARNULFI ALBERTO (VIA)	03
02222 ARONA (VIA)	03
02233 ARPINO GIOVANNI (VIA)	04
02244 ARQUATA (VIA)	03
02420 ARRIVORE (STRADA DELL')	05

02442 ARSENALE (VIA)	01
02453 ARTIGLIERI DA MONTAGNA (GIARDINO DEGLI)	01
02464 ARTISTI (VIA)	03
02486 ARTOM EMANUELE (VIA)	05
02585 ARVIER (VIA)	03
02604 ASCOLI GRAZIADIO (VIA)	03
02622 ASIAGO (VIA)	04
02723 ASIGLIANO VERCELLESE (VIA)	03
02741 ASILO (VIA ALL')	03
02761 ASINARI DI BERNEZZO VITTORIO (VIA)	03
02842 ASMARA (PIAZZA)	03
02860 ASPROMONTE (VIA)	02
02882 ASSAROTTI OTTAVIO (VIA)	02
02907 ASSIETTA (VIA)	02
02925 ASSISI (VIA)	03
02934 ASTENGO GIOVANNI (PIAZZA)	05
02943 ASTI (VIA)	02
02961 ASUNCION (VIA)	03
02970 ATLETI AZZURRI D'ITALIA (GIARDINO)	03
03003 AVELLINO (VIA)	03
03025 AVET GIACINTO (VIA)	03
03047 AVEZZANA GIUSEPPE (VIA)	03
03069 AVIGLIANA (VIA)	03
03168 AVOGADRO AMEDEO (VIA)	02
03180 AVONDO VITTORIO (VIA)	05
03201 AZUNI ALBERTO (VIA)	04
03223 AZZI FRANCESCO (VIA)	03
03234 BACHI DONATO (VIA)	04
03289 BADINI CONFALONIERI ALFONSO (VIA)	05
03300 BAGETTI PIETRO (VIA)	03
03322 BAGNASCO (VIA)	03
03344 BAIARDI PIETRO (VIA)	03
03366 BAINSIZZA (VIA)	03
03421 BAIRO (VIA)	04
03443 BALANGERO (VIA)	03
03465 BALBIS GIAMBATTISTA (VIA)	03
03487 BALBO CESARE (VIA)	03
03502 BALDISSERA ANTONIO GENERALE (PIAZZA)	02
03520 BALDISSERO (VIA)	03
03542 BALESTRERI UMBERTO (VIA)	05
03553 BALLA GIACOMO (VIA)	04
03586 BALME (VIA)	03
03603 BALSAMO CRIVELLI DIEGO (VIALE)	01
03621 BALTEA (VIA)	04
03641 BALTIMORA (VIA)	03
03652 BALZICO ALFONSO (VIA)	04
03740 BANCHETTE (VIA)	05
03762 BANDELLO MATTEO (VIA)	04
03784 BANDIERA FRATELLI (VIA)	02
03805 BANFO ANTONIO (VIA)	04
03823 BARACCA FRANCESCO (VIA)	04

03841 BARBANIA (VIA)	04
03861 BARBARESCO (VIA)	04
03906 BARBARO ALDO (VIA)	03
03924 BARBAROUX GIUSEPPE (VIA)	01
03942 BARBERA GASPERO (VIA)	05
03960 BARBERINA (STRADA DELLA)	05
04004 BARBERIS NICOLO' (VIA)	04
04026 BARCELLONA (PIAZZALE)	02
04048 BARD (VIA)	04
04103 BARDASSANO (VIA)	02
04125 BARDONECCHIA (VIA)	02
da corso Racconigi a corso Peschiera - dal n. 1 al n. 139 e dal n. 2 al n. 142	
04125 BARDONECCHIA (VIA)	03
da corso Peschiera a corso Brunelleschi - dal n. 141 al n. 189 e dal n. 144 al n. 200	
04147 BARDONECCHIA (LARGO)	03
04181 BARETTI GIUSEPPE (VIA)	02
04202 BARGE (VIA)	03
04224 BARI (VIA)	03
04246 BARLETTA (VIA)	03
04280 BAROCCHIO (STRADA DEL)	05
04323 BARRILI ANTON GIULIO (VIA)	03
04334 BARSANTI EUGENIO (VIA)	04
04345 BARTOLI MATTEO (VIA)	04
04367 BARTOLINI LORENZO (VIA)	03
04389 BASILICA (VIA DELLA)	02
04400 BASILICATA (PIAZZA)	03
04422 BASSANO (VIA)	03
04444 BASSE DEL LINGOTTO (STRADA)	05
04466 BASSE DI DORA (STRADA VICINALE)	03
04521 BASSE DI STURA (STRADA)	05
04543 BATTISTI CESARE (VIA)	01
04554 BATTISTINI FERDINANDO (GIARDINO)	05
04565 BAUDI DI VESME ENRICO (VIA)	04
04587 BAVA EUSEBIO (VIA)	02
da piazza Vittorio a corso S. Maurizio - dal n. 1 al n. 9 e dal n. 2 al n. 10	
04587 BAVA EUSEBIO (VIA)	03
da corso S. Maurizio a corso Regina Margherita - dal n. 11 al n. 47 e dal n. 12 al n. 52	
04602 BAVENO (VIA)	04
04620 BAZZI GIOVANNI ANTONIO (VIA)	03
04642 BEATO ANGELICO (VIA)	05
04664 BEAULARD (VIA)	03
04686 BEAUMONT CLAUDIO (VIA)	03
04703 BECCARIA GIAMBATTISTA (CORSO)	01
04721 BEGGIAMO CRISTOFORO (VIA)	04
04741 BEINASCO (VIA)	03
04763 BEINETTE (VIA)	04
04785 BELFIORE (VIA)	02
04804 BELGIO (CORSO)	02
04822 BELGIO (LARGO)	03
04840 BELGIOIOSO CRISTINA (VIA)	05
04862 BELGIRATE (VIA)	04

04884 BELLACOMBA (STRADA)	05
04923 BELLARDI LUDOVICO (VIA)	03
04983 BELLARDO (STRADA DEL)	03
05049 BELLEZIA GIAN FRANCESCO (VIA)	02
05061 BELLI PIETRINO (VIA)	03
05083 BELLINI VINCENZO (VIA)	02
05104 BELLINZONA (VIA)	03
05126 BELLONO GIORGIO (VIA)	04
05148 BELLOTTI BON LUIGI (VIA)	05
05160 BELLUNO (VIA)	03
05182 BELMONTE (VIA)	04
05203 BENA BATTISTA (VIA)	04
05225 BENACO (VIA)	04
05247 BENE VAGIENNA (VIA)	03
05269 BENEVELLO CESARE (VICOLO)	03
05281 BENEVENTO (VIA)	03
05324 BENGASI (PIAZZA)	02
05335 BENTIVOGLIO PAOLO (VIA)	04
05346 BERCHET GIOVANNI (VIA)	01
05368 BERGAMO (VIA)	03
05379 BERGERA LUIGI (VIA)	03
05380 BERRINO MICHELE (VIA)	05
05423 BERLIA (STRADA VICINALE DELLA)	05
05445 BERNINI LORENZO (PIAZZA)	02
05467 BERRUTI GIUSEPPE (VIA)	04
05478 BERRUTI E FERRERO (VIA)	04
05489 BERSEZIO VITTORIO (VIA)	03
05500 BERTA AUGUSTO (VIA)	03
05511 BERTANI AGOSTINO (VIA)	05
05522 BERTHOLLET CLAUDIO LUIGI (VIA)	02
05544 BERTI DOMENICO	05
05566 BERTINI	05
05588 BERTOLA ANTONIO GIUSEPPE (VIA)	01
da via Roma a corso Siccardi - dal n. 1 al n. 33 e dal n. 2 al n. 48	
05588 BERTOLA ANTONIO GIUSEPPE (VIA)	02
da corso Siccardi a piazza XVIII Dicembre - dal n. 35 al n. 63 e dal n. 50 al n. 86	
05601 BERTOLLA (STRADA COMUNALE DI)	04
05621 BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA (STRADA COMUNALE DA)	04
05803 BERTOLOTTI DAVIDE (VIA)	01
05821 BERTRANDI GIOVANNI AMBROGIO (VIA)	02
05841 BESSANESE (VIA)	03
05863 BETTAZZI RODOLFO (VIA)	05
05885 BETULLE (VIA DELLE)	05
05904 BEVILACQUA QUINTO (VIA)	04
05962 BEZZECA (VIA)	02
05984 BIAMINO ETTORE (VIA)	03
06006 BIAMONTI GIUSEPPE (VIA)	02
06028 BIANCAMANO UMBERTO (VIA)	01
06040 BIANCHI NICOMEDE (VIA)	04
06127 BIANCO DANTE LIVIO (PIAZZA)	04
06138 BIANCO CARLO (VIA)	04

06149 BIANZE' (VIA)	03
06161 BIASONETTI (STRADA VICINALE DEI)	04
06183 BIASONI (STRADA DEI)	04
06260 BIBIANA (VIA)	03
06282 BICOCCA (VIA)	02
06303 BIDONE GIORGIO (VIA)	02
06325 BIELLA (VIA)	03
06347 BIGLIERI GIULIO (VIA)	04
06369 BIOGLIO (VIA)	04
06381 BIONAZ (VIA)	04
06424 BISALTA (VIA)	04
06446 BISCARETTI DI RUFFIA ROBERTO (VIA)	05
06468 BISCARRA GIOVANNI BATTISTA E CARLO FELICE (VIA)	04
06501 BISTAGNO (VIA)	03
06523 BISTOLFI LEONARDO (VIALE)	02
06545 BIXIO NINO (VIA)	02
06567 BIZZOZERO GIULIO (VIA)	03
06589 BLIGNY (VIA)	02
06600 BOBBIO (VIA)	03
06622 BOCCA FERDINANDO (VIA)	03
06644 BOCCACCIO GIOVANNI (VIA)	02
06666 BOCCACCIO GIOVANNI (LARGO)	02
06701 BOCCARDO GIOVANNI MICHELE (VIA)	04
06721 BOCCHERINI LUIGI (VIA)	04
06732 BOCCIONI UMBERTO (GIARDINO)	05
06743 BODONI GIAMBATTISTA (VIA)	01
06765 BODONI GIAMBATTISTA (PIAZZA)	01
06787 BOGETTO GABRIELE (VIA)	03
06802 BOGGIANI GUIDO (VIA)	03
06820 BOGGIO PIER CARLO (VIA)	02
06842 BOGINO CONTE GIAMBATTISTA (VIA)	01
06864 BOGNANCO (VIA)	03
06886 BOIARDO MATTEO MARIA (VIALE)	01
06903 BOITO ARRIGO (VIA)	04
06921 BOLLENGO (VIA)	05
06941 BOLOGNA (VIA)	03
06985 BOLZANO (CORSO)	02
07007 BONA BARTOLOMEO (VIA)	03
07029 BONAFOUS ALFONSO (VIA)	02
07041 BONCOMPAGNI DI MOMBELLO CARLO (VIA)	03
07063 BONELLI FRANCO (VIA)	02
07085 BONFANTE PIETRO (VIA)	04
07106 BONGHI RUGGERO (PIAZZA)	04
07128 BONGIOVANNI EMILIO (VIA)	04
07140 BONSIGNORE FERDINANDO (VIA)	02
07162 BONZANIGO GIUSEPPE MARIA (VIA)	03
07184 BONZO (VIA)	05
07227 BORDIGHERA (VIA)	05
07249 BORELLI GIACINTO (VIA)	03
07261 BORG PISANI CARMELO (VIA)	03
07283 BORGARO (VIA)	03

07304 BORGARO (LARGO)	02
07382 BORGO DORA (VIA)	03
07403 BORGO DORA (PIAZZA)	03
07425 BORGOFRANCO (VIA)	03
07469 BORGOMANERO (VIA)	03
07481 BORGOMASINO (VIA)	04
07502 BORGONE (VIA)	03
07524 BORGOSESIA (VIA)	03
07546 BORGO TICINO (VIA)	05
07568 BORMIDA (VIA)	05
07580 BORRIANA (VIA)	04
07601 BORROMINI FRANCESCO (PIAZZA)	02
07612 BORSELLINO PAOLO (VIA)	02
07623 BORSI GIOSUE' (VIA)	03
07667 S. GIOVANNI BOSCO (VIA)	03
07689 BOSCONERO (VIA)	04
07700 BOSELLI PAOLO (VIA)	03
07722 BOSSI CARLO (VIA)	03
07744 BOSSOLASCO (VIA)	03
07766 BOSSOLI CARLO (VIA)	04
07788 BOSTON (VIA)	03
07920 BOTERO GIOVANNI (VIA)	01
07942 BOTTA CARLO (VIA)	02
07964 BOTTEGO VITTORIO (VIA)	02
07986 BOTTERO GIOVAN BATTISTA (GIARDINO)	01
08008 BOTTESINI GIOVANNI (PIAZZA)	04
08020 BOTTICELLI SANDRO (VIA)	04
08107 BOTTONE (STRADA VICINALE DEL)	05
08129 BOUCHERON CARLO (VIA)	02
08141 BOVE GIACOMO (VIA)	02
08163 BOVES (VIA)	03
08174 BOVETTI GIOVANNI (VIA)	05
08185 BOZZOLO CAMILLO (PIAZZA)	03
08206 BRA (VIA)	03
08228 BRACCINI PAOLO (VIA)	03
08262 BRAMAFAME (STRADA DEL)	05
08327 BRAMANTE (CORSO)	02
08361 BRANDIZZO (VIA)	05
08383 BRAVIN GIUSEPPE (VIA)	04
08404 BREGLIO (VIA)	04
08426 BRENTA (VIA)	04
08448 BRESCIA (CORSO)	03
08460 BRESCIA (LARGO)	03
08482 BRIANZA (CORSO)	03
08503 BRICCA MARIA (VIA)	02
08525 BRICCARELLO FELICE (VIA)	03
08547 BRICHERASIO GIOV. BATTISTA (VIA)	02
08558 BRIGATA ALPINA TAURINENSE (PARCO)	02
08569 BRIGHENTI COSTANTINO E MARIA (VIA)	03
08581 BRIN BENEDETTO (CORSO)	03
08602 BRINDISI (VIA)	03

08624 BRIONE (VIA)	03
08646 BRISSOGNE (VIA)	04
08668 BROCCA (VIA DELLA)	02
08680 BROFFERIO ANGELO (VIA)	01
08701 BRONI (VIA)	04
08712 BROSIO MANLIO (PIAZZETTA)	02
08723 BROSSO (VIA)	05
08745 BRUGNONE CARLO GIOVANNI (VIA)	03
08767 BRUINO (VIA)	03
08789 BRUNELLESCHI FILIPPO (CORSO)	03
08844 BRUNETTA (VIA)	03
08866 GIORDANO BRUNO (VIA)	03
08888 BRUNO LORENZO (VIA)	04
08943 BRUSA EMILIO (VIA)	04
08965 BRUSA' (VIA DELLA)	04
08987 BRUSNENGO (VIA)	04
09009 BUENOS AIRES (VIA)	03
09065 BUFFA DI PERRERO CARLO (VIA)	04
09087 BUNIVA MICHELE (VIA)	03
09108 BUOZZI BRUNO (VIA)	01
09120 BURDIN (VIALE)	02
09142 BURIASCO (VIA)	05
09229 BURONZO (VIA)	03
09241 BURZIO FILIPPO (VIA)	02
09263 BUSANO (VIA)	03
09285 BUSCA (VIA)	03
09296 BUSCAGLIONE FERDINANDO (GIARDINO)	05
09306 BUSCALIONI CARLO MICHELE (VIA)	03
09328 BUSSOLENO (VIA)	03
09340 BUTTIGLIERA (VIA)	02
09362 C.L.N. (COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE) (PIAZZA)	01
09384 CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.) (PIAZZALE)	03
09395 CROCE VERDE (GIARDINO)	03
09405 CABOTO SEBASTIANO (VIA)	02
09427 CABRINI FRANCESCA SAVERIA (VIA)	05
09449 CACCE (STRADA DELLE)	05
09450 CACCIA BRUNO (PIAZZA)	04
09548 CADORE (CORSO)	03
09625 CADORNA LUIGI (LUNGO PO)	02
09647 CADORNA RAFFAELE (VIA)	03
09658 CADUTI DEI LAGER NAZISTI (GIARDINO)	02
09669 CADUTI SUL LAVORO (CORSO)	04
09681 CAFASSE (VIA)	03
09702 BEATO CAFASSO GIUSEPPE (VIA)	03
09724 CAGLIARI (VIA)	03
09746 CAGNI UMBERTO (VIALE)	01
09757 CAI TORINO (SALITA AL)	02
09768 CAIO MARIO (PIAZZALE)	03
09780 CAIO PLINIO (CORSO)	04
09801 CAIROLI (CORSO)	02
09845 CALABRIA (VIA)	02

09867 CALANDRA FRATELLI (VIA)	02
09900 CALATAFIMI (VIA)	02
09922 CALLERI (STRADA DEI)	03
09943 WASHINGTON (PONTE)	03
09988 CALTANISSETTA (VIA)	05
10001 CALUSO (VIA)	05
10021 CALVI PIER FORTUNATO (VIA)	04
10043 CALVO EDOARDO (VIA)	02
10065 CAMANDONA (VIA)	03
10087 CAMBIANO (VIA)	04
10102 CAMBURZANO (VIA)	03
10120 CAMERANA GIOVANNI (VIA)	02
10142 CAMINO GIUSEPPE (VIA)	03
10164 CAMOGLI (VIA)	03
10186 CAMPAGNA (STRADA VICINALE DELLA)	05
10241 CAMPAGNETTE (STRADA VICINALE DELLE)	05
10263 CAMPAGNINO (STRADA VICINALE DEL)	03
10304 CAMPANA FEDERICO (VIA)	02
10322 CAMPANELLA TOMMASO (PIAZZA)	03
10384 CAMPIGLIA (VIA)	04
10405 CAMPIGLIONE (VIA)	03
10423 CAMPO (VIA DEL)	04
10441 CAMPOBASSO (VIA)	05
10461 CANDELO (VIA)	04
10483 CANDIA (VIA)	04
10506 CANDIOLO (VIA)	05
10643 CANELLI (VIA)	04
10652 CANONICA PIETRO (VIA)	04
10661 CANONICO TANCREDI (VIA)	05
10681 CANOVA ANTONIO (VIA)	03
10708 CANTALUPO	03
10726 CANTELLO (STRADA DEL)	02
10744 CANTOIRA (VIA)	04
10762 CANTORE ANTONIO (VIA)	02
10780 CANTU' CESARE (VIA)	03
10809 CAPELLI CARLO (VIA)	03
10827 CAPELLINA DOMENICO (VIA)	03
10845 CAPPEL VERDE (VIA)	02
10863 CAPPONI GINO (VIA)	05
10881 CAPRERA (VIA)	03
10928 CAPRIE (VIA)	03
10946 CAPRIOLO LUIGI (VIA)	03
10982 CAPUA (VIA)	03
10991 CAPUANA LUIGI (VIA)	05
11000 CARAGLIO (VIA)	03
11088 CARAMAGNA (VIA)	04
11099 FRATELLI CARANDO (VIA)	03
11101 CARAVAGGIO (VIA)	05
11121 CARCANO GIULIO (VIA)	05
11143 CARDEZZA (VIA)	04
11165 MASSAIA CARDINAL GUGLIELMO (VIA)	03

11187 MASSAIA CARDINAL GUGLIELMO (LARGO)	03
11242 CARDINAL MAURIZIO (VIA)	02
11264 ALIMONDA CARDINAL GAETANO (VIA)	03
11286 CAGLIERO CARDINAL GIOVANNI (VIA)	03
11303 CARDUCCI GIOSUE' (PIAZZA)	02
11312 CAREMA (VIA)	05
11321 CARENA GIACINTO (VIA)	03
11341 CARESANA (VIA)	04
11363 CARIGNANO (PIAZZA)	01
11385 CARISIO (VIA)	03
11404 CARLE GIUSEPPE E ANTONIO (VIA)	02
11422 CARLO ALBERTO (VIA)	01
11440 CARLO ALBERTO (PIAZZA)	01
11462 CARLO EMANUELE II (PIAZZA)	01
11484 CARLO FELICE (PIAZZA)	01
11505 CARMAGNOLA (VIA)	03
11523 CARMINE (VIA DEL)	02
11541 CARNIA (VIA)	05
11561 CARO ANNIBAL (VIA)	04
11606 CAROSSETTO (STRADA DEL)	05
11624 CAROSSIO (STRADA DEL)	04
11642 CARRARA FRANCESCO (PIAZZA)	02
11660 CARRARA MARIO (PARCO)	03
11682 CARRERA VALENTINO (VIA)	03
11693 CARRIERA ROSALBA (VIA)	03
11761 CARROCCIO ALESSANDRO (VIA)	05
11781 CARRU' (VIA)	03
11808 CARSO (VIA)	03
11826 CARTMAN (STRADA COMUNALE DEL)	03
11927 CARUTTI DOMENICO (VIA)	04
11945 CASALBORGONE (VIA)	02
11963 CASALE (CORSO)	02
11981 CASALE (LARGO)	02
11990 CASALEGGIO MARIO (VIA)	04
12001 CASALEGNO CARLO (VIA)	04
12265 CASALIS GOFFREDO (VIA)	03
12287 CASANA SEVERINO (VIA)	04
12302 CASAPINTA (VIA)	04
12320 CASATI GAETANO (VIA)	04
12342 CASCINETTE (STRADA DELLE)	05
12364 CASCINOTTO (STRADA DEL)	04
12441 CASELETTE (VIA)	03
12463 CASELLA ALFREDO (VIA)	04
12485 CASELLE (VIA)	02
12504 CASERTA (VIA)	02
12513 CASORATI FELICE (VIA)	04
12522 CASSINI GIAN DOMENICO (VIA)	02
12540 CASSINI GIAN DOMENICO (LARGO)	02
12584 CASTAGNETO (VIA)	02
12605 CASTAGNEVIZZA (VIA)	03
12623 CASTEGGIO (VIA)	02

12641 CASTELDELFINO (VIA)	03
12661 CASTELDELFINO (LARGO)	03
12706 CASTELFIDARDO (CORSO)	02
12724 CASTELGOMBERTO (VIA)	03
12782 CASTELLAMONTE (VIA)	03
12807 CASTELLO (PIAZZA)	01
12825 CASTELLO DI MIRAFIORI (STRADA)	05
12908 CASTELNUOVO (VIA)	02
12926 CASTELNUOVO DELLE LANZE CARLO (VIA)	03
12944 CASTIGLIONE (VIA)	02
12980 CATALANI ALFREDO (VIA)	02
13002 CATANIA (VIA)	03
13024 CATANZARO (VIA)	05
13046 CATONE MARCO PORZIO (VIALE)	03
13068 CATTANEO RICCARDO (PIAZZA)	03
13080 CATTI GIORGIO (VIA)	04
13091 CAUCHY AGOSTINO LUIGI (VIA)	05
13101 CAVAGLIA' ENRICO (VIA)	04
13123 CAVAGNOLO (VIA)	05
13189 CAVALCANTI GUIDO (VIA)	02
13200 CAVALCANTI GUIDO (PIAZZA)	02
13233 CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (PARCO)	02
13266 CAVALLERMAGGIORE (VIA)	03
13288 CAVALLI GIOVANNI CARLO (VIA)	03
13299 CAVALLOTTI FELICE (GIARDINO)	04
13301 CAVEZZALE PIETRO (VIA)	03
13321 CAVORETTO (STRADA COMUNALE DI)	03
13420 CAVOUR (BENSO) (VIA)	01
da via Roma a via della Rocca - dal n. 1 al n. 41 e dal n. 2 al n. 40	
13420 CAVOUR (BENSO) (VIA)	02
da via della Rocca a corso Cairoli - dal n. 43 a fine e dal n. 42 a fine	
13442 CAVOUR (BENSO DI) CAMILLO (PIAZZA)	01
13464 CEBROSA (STRADA DELLA)	05
13486 CECCHI ANTONIO (VIA)	03
13497 CEIRANO FRATELLI (PIAZZALE)	02
13541 CELLINI BENVENUTO (VIA)	03
13563 CENA GIOVANNI (VIA)	05
13604 CENISCHIA (VIA)	03
13662 CENTALLO (VIA)	04
13723 CEPPI CARLO (VIALE)	01
13741 CERANO (VIA)	05
13761 CERCENASCO (VIA)	04
13783 CERES (VIA)	03
13794 CERESERO UGO (VIA)	04
13806 CERESOLE (VIA)	04
13815 CERIGNOLA (PIAZZETTA)	05
13824 CERNAIA (VIA)	01
13842 CERRIONE (VIA)	05
13860 CERVIGNASCO (VIA)	03
13882 CERVINO (VIA)	04
13907 CESALPINO ANDREA (VIA)	04

13925 CESANA (VIA)	03
13943 CESARE AUGUSTO (PIAZZA)	02
13961 CEVA (VIA)	03
13981 CHABERTON (VIA)	04
14003 CHALLANT (VIA)	04
14047 CHAMBERY (VIA)	04
14168 CHANOUX PIETRO ABATE (VIA)	04
14201 CHATILLON (VIA)	04
14245 CHERASCO (VIA)	03
14267 CHERSO (VIA)	03
14289 CHERUBINI LUIGI SALVATORE (VIA)	04
14322 CHEVALLEY GIOVANNI (VIA)	04
14344 CHIABRERA GABRIELE (VIA)	03
14366 CHIALA LUIGI (VIA)	05
14421 CHIALAMBERTO (VIA)	05
14443 CHIANOCCO (VIA)	03
14465 CHIAVES DESIDERATO (PIAZZA)	03
14502 CHERI (CORSO)	03
14641 CHIESA (VIA ALLA)	04
14663 CHIESA DAMIANO (VIA)	04
14685 CHIESA DAMIANO (LARGO)	03
14704 CHIESA DELLA SALUTE (VIA)	02
14722 CHIESA DELLA SALUTE (PIAZZA)	02
14823 CHIETI (CORSO)	03
14841 CHIOMONTE (VIA)	03
14850 CHIRIBIRI ANTONIO (PIAZZALE)	03
14861 CHIRONI GIAMPIETRO (PIAZZA)	02
14883 CHISOLA (VIA)	03
14906 CHISONE (VIA)	03
14924 CHIUSELLA (VIA)	04
14942 CHIVASSO (VIA)	03
14982 CIALDINI ENRICO (VIA)	03
15004 CIAMARELLA (VIA)	04
15060 CIBRARIO LUIGI (VIA)	02
15082 CIBRARIO LUIGI (LARGO)	02
15103 CICLAMINI (VIA DEI)	05
15125 CIGLIANO (VIA)	03
15147 CIGNA FRANCESCO (VIA)	03
15169 CIGNA FRANCESCO (LARGO)	03
15181 CIGNAROLI VITTORIO AMEDEO (VIA)	03
15202 CILEA FRANCESCO (VIA)	05
15224 CIMABUE (VIA)	04
15246 CIMAROSA DOMENICO (VIA)	04
15268 CIMAROSA DOMENICO (PIAZZA)	04
15301 CIMITERO DI CAVORETTO (STRADA DEL)	03
15323 CIMITERO DI LUCENTO (STRADA DEL)	05
15345 CIMITERO DELLA MADONNA DEL PILONE (STRADA DEL)	02
15389 CIMITERO DI POZZO STRADA (STRADA DEL)	05
15400 CIMITERO DI SASSI (STRADA COMUNALE DEL)	03
15422 CINCINNATO L. QUINZIO (CORSO)	04
15488 CINZANO (VIA)	02

15499 CIOTTA GIUSEPPE (VIA)	04
15501 CIPOLLA CARLO (VIA)	04
15521 CIRENAICA (VIA)	04
15565 CIRENE (PIAZZA)	04
15602 CIRIE' (CORSO)	03
15620 CIRIE' (VIA)	03
15642 CIRIO FRANCESCO (VIA)	03
15664 CISI ANDREA (VIA)	04
15686 CITTADELLA (VIA DELLA)	02
15703 CLAVIERE (VIA)	04
15721 CLEMENTE STEFANO (VIA)	03
15741 CLEMENTI MUZIO (VIA)	04
15763 COAZZE (VIA)	03
15785 COCCHI DON GIOVANNI (VIA)	03
15804 COCCONATO (VIA)	02
15813 COGGIOLA DOMENICO (VIA)	05
15822 COGNE (VIA)	05
15840 COGNETTI DE MARTIIS SALVATORE (VIA)	04
15862 COL DI LANA (VIA)	04
15873 COLAJANNI POMPEO (VIA)	05
15884 COLAUTTI ARTURO (VIA)	04
15905 COLLEASCA (VIA)	03
15923 COLLEGNO (STRADA ANTICA DI)	04
15941 COLLEGNO GIACINTO (VIA)	03
16142 COLLETTA (PARCO)	03
16148 COLLETTA PIETRO (LUNGO DORA)	03
16182 COLLI LUIGI (VIA)	02
16203 COLOMBO CRISTOFORO (VIA)	02
16225 COLOMBO CRISTOFORO (GIARDINO)	02
16269 COLONNA VITTORIA (VIA)	05
16270 COLONNETTI GUSTAVO (GIARDINO)	05
16281 COMMENDA (STRADA DELLA)	04
16324 COMO (VIA)	03
16346 CONDOVE (VIA)	02
16357 CONFALONIERI TERESA (PIAZZA)	03
16368 CONFIENZA (VIA)	01
16380 CONI ZUGNA (VIA)	05
16423 CONSOLATA (VIA DELLA)	02
16445 CONSOLATA (PIAZZA DELLA)	02
16467 CONSOLATA (VICOLO DELLA)	02
16489 CONTE ROSSO (VIA)	01
16500 CONTE VERDE (VIA)	02
16522 CONTINI INNOCENZO (VIALE)	03
16544 CONTRATTI LUIGI (VIA)	02
16555 COPPI FAUSTO (GIARDINO)	03
16566 COPPINO MICHELE (VIA)	04
16665 CORDERO DI PAMPARATO FELICE (VIA)	03
16687 CORELLI ARCANGELO (VIA)	05
16702 CORIO (VIA)	03
16720 CORIOLANO (PIAZZA)	03
16742 CORMONS (VIA)	05

16753 CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE (GIARDINO)	03
16786 CORPUS DOMINI (PIAZZA)	01
16803 CORRADINO CORRADO (VIA)	04
16821 CORREGGIO (VIA)	03
16841 CORRENTI CESARE (CORSO)	03
16863 CORSICA (CORSO)	03
17006 CORTE D'APPELLO (VIA)	01
17028 CORTEMILIA (VIA)	04
17040 COSENZA (CORSO)	02
17062 COSMO UMBERTO (VIA)	02
17084 COSSA PIETRO (VIA)	03
17183 COSSERIA (VIA)	02
17204 COSSILA (VIA)	03
17226 COSTA NINO (VIA)	01
17237 COSTAGUTA ANDREA (VIA)	03
17248 COSTANTINO IL GRANDE (PIAZZALE)	02
17260 COSTIGLIOLE (VIA)	03
17282 S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO (VIA)	03
17303 COURMAYEUR (VIA)	04
17325 CRAVERO GIOVANNI (VIA)	04
17446 CREA (VIA)	04
17468 CREMONA (VIA)	03
17480 CRESCENTINO (VIA)	04
17491 CRESCENZIO ROBERTO (VIA)	04
17501 CRESTO (STRADA VICINALE DEL)	03
17545 CREUSA (STRADA DELLA)	03
17567 CREUSA (STRADA VICINALE DALLA CREUSA ALLA VAL PATTONERA)	03
17600 CREVACUORE (VIA)	04
17622 CRIMEA (VIA)	02
17644 CRIMEA (PIAZZA)	02
17666 CRIMI MARIO (VIA)	04
17688 CRISPI FRANCESCO (PIAZZA)	03
17701 CRISSOLO (VIA)	03
17721 CRISTALLIERA (VIA)	03
17732 CROCE BENEDETTO (CORSO)	03
17743 CROCETTA (VICOLO)	02
17754 CROSATO GIOVANNI BATTISTA (VIA)	03
17765 CRUTO ALESSANDRO (VIA)	04
17802 CUMIANA (VIA)	03
17820 CUNEO (VIA)	03
17842 CUNIBERTI VITTORIO (VIA)	05
17864 CUNIOLI ALTI (STRADA DEI)	03
17886 CUOCO VINCENZO (VIA)	05
17903 CUORGNE' (VIA)	05
17930 CUORGNE' (STRADA PROVINCIALE DI)	05
17941 CURINO (VIA)	03
17963 CURRENO GIACOMO (VIALE)	02
18029 CURTATONE (VIA)	02
18041 D'ALBERTIS LUIGI (CORSO)	02
18063 D'ALLERY (VIA)	04
18106 D'ANDRADE ALFREDO (VIA)	05

18128 D'ARBOREA ELEONORA (VIA)	04
18139 DAUBREE ADOLPHE (VIA)	03
18162 D'AZEGLIO MASSIMO (CORSO)	02
18184 D'HARCOURT (STRADA)	03
18261 D'OVIDIO ENRICO (VIA)	02
18283 GIOVANNI DA VERAZZANO (VIA)	02
18304 LEONARDO DA VINCI (VIA)	03
18326 DALL'ONGARO FRANCESCO (VIA)	03
18337 DALLA CHIESA GENERALE CARLO ALBERTO (PIAZZA)	02
18348 DALMAZIA (VIA)	03
18360 DAMIANO LUIGI (VIA)	03
18382 DANDOLO ENRICO (VIA)	04
18425 DANE0 EDOARDO (VIA)	04
18436 D'ANNUNZIO GABRIELE (VIA)	03
18469 DANTE (CORSO)	02
18481 DAUN (VIA)	04
18524 DAVANZATI CHIARO (VIA)	03
18546 DE AMICIS EDMONDO (PIAZZA)	02
18568 DE CANAL BERNARDO (VIA)	04
18579 DECIMA (STRADA)	05
18580 DE CRISTOFORIS TOMMASO (VIA)	03
18591 DE FERRARI DEFENDENTE (VIA)	02
18601 DE GASPERI ALCIDE (CORSO)	01
18623 DE GENEYS GIORGIO (VIA)	05
18645 DE GUBERNATIS ANGELO (VIA)	05
18667 DE MAISTRE FRATELLI (VIA)	05
18689 DE MARCHI EMILIO (VIA)	05
18700 DE NICOLA ENRICO (CORSO)	02
18722 DE ROLANDIS GIOVANNI BATTISTA (VIA)	03
18733 DE ROSA FERNANDO (VIA)	05
18744 DE SANCTIS FRANCESCO (VIA)	03
18788 DE SONNAZ ETTORE (VIA)	02
18801 DE BERNARDI LAMBERTO (VIA)	04
18843 DEGO (VIA)	02
18865 DEL CARRETTO LUISA (VIA)	03
18876 DELPIANO DON FRANCO (PIAZZA)	02
18920 DEL PRETE CARLO (VIA)	04
19129 DEL SARTO ANDREA (VIA)	02
19141 PAOLO DELLA CELLA (VIA)	05
19185 PIERO DELLA FRANCESCA (PIAZZA)	02
19206 DELLA PORTA CARLO (VIA)	02
19228 DELLA ROBBIA LUCA (VIA)	04
19240 DELLA ROBBIA LUCA (LARGO)	03
19262 DELLALA FRANCESCO (VIA)	01
19284 DELLEANI LORENZO (VIA)	03
19305 DEMARGHERITA FRANCESCO (VIA)	04
19327 DEMONTE (VIA)	03
19349 DENINA CARLO (VIA)	03
19361 DENZA PADRE FRANCESCO (VIA)	03
19383 DEPANIS GIUSEPPE (VIA)	05
19426 DERNA (PIAZZA)	03

19482 DES AMBROIS LUIGI (VIA)	01
19503 DESANA (VIA)	04
19569 DESTEFANIS GIOVANNI (VIA)	05
19581 DI NANNI DANTE (VIA)	02
19592 DISPERSI SUL FRONTE RUSSO (GIARDINO)	03
19624 SAMBUY (GIARDINO DI)	01
19646 DIAZ ARMANDO (LUNGO PO)	02
19668 DIGIONE (VIA)	03
19680 DINA GIACOMO (VIA)	04
19822 DIOCLEZIANO (CORSO)	03
19844 DOBERDO' (VIA)	03
19866 DOGALI (VIALE)	02
19888 DOGLIANI (VIA)	03
19899 DOGLIOTTI ACHILLE MARIO (CORSO)	02
19901 DOMODOSSOLA (VIA)	03
19921 DONATELLO (AIUOLA)	02
19943 DONATI VITALIANO (VIA)	02
19954 DONATORE DI SANGUE (PIAZZA DEL)	04
19965 DONIZETTI GAETANO (VIA)	03
19987 DORE' TOMMASO (VIA)	02
20002 DORIA ANDREA (VIA)	01
da via Lagrange a via S. Francesco da Paola - dal n. 5 al n. 21 e dal n. 4 al n. 14	
20002 DORIA ANDREA (VIA)	02
da via S. Francesco da Paola a via Accademia Albertina - dal n. 23 al n. 31 e dal n. 16 al n. 20	
20020 DRONERO (VIA)	03
20042 DROSSO (STRADA DEL)	05
20185 DROVETTI BERNARDINO (VIA)	03
20204 DRUENTO (VIA)	05
20222 DRUENTO (STRADA)	05
20240 DRUSACCO (VIA)	05
20262 DUCA D'AOSTA (CORSO)	02
20284 DUCA D'AOSTA (PIAZZALE)	02
20305 DUCA DEGLI ABRUZZI (CORSO)	01
20323 DUCHESSA JOLANDA (VIA)	02
20341 DUINO (VIA)	04
20361 DUPRE' GIOVANNI (VIA)	04
20383 DURANDI JACOPO (VIA)	03
20406 DURANDO GIACOMO (VIA)	05
20424 DURIO (STRADA DEL)	03
20442 DUSE ELEONORA (VIA)	01
20460 EGEO (VIA)	02
20482 EGIDI PIETRO (VIA)	02
20507 EINAUDI LUIGI (CORSO)	02
20525 ELBA (VIA)	03
20543 ELLERO (VIA)	04
20561 ELVO (VIA)	04
20581 EMANUEL GIOVANNI (VIA)	03
20608 EMANUELE FILIBERTO (PIAZZA)	02
20626 EMILIA (CORSO)	03
20644 ENNA (VIA)	05
20662 ENTRACQUE (VIA)	03

20680 ENVIE (VIA)	03
20691 ERASMO DA ROTTERDAM (VIA)	03
20709 ERITREA (VIA)	04
20727 EUROPA (PARCO)	03
20745 EXILLES (VIA)	03
20763 FAA' DI BRUNO FRATELLI EMILIO E FRANCESCO (VIA)	03
20800 FABBRICHE (VIA)	03
20828 FABIO MASSIMO (CORSO)	04
20846 FABRIZI NICOLA (VIA)	02
20864 FABRIZI NICOLA (LARGO)	02
20929 FABRO ANTONIO (VIA)	02
20947 FACCIOLI ARISTIDE (VIA)	05
20965 FAGGI (VIA DEI)	05
20983 FAGNANO GIUSEPPE (VIA)	03
21001 FALCHERA (PIAZZA)	05
21021 FALCHERA (VIALE)	05
21032 FALCONE GIOVANNI (VIA)	02
21065 FALCONERA (STRADA VICINALE DELLA)	04
21102 FALCONIERI (STRADA DEI)	03
21120 FANTI MANFREDO (VIA)	02
21142 FARIGLIANO (VIA)	04
21153 FARINA NINO (GIUSEPPE) (GIARDINO)	05
21164 FARINA SALVATORE (VIA)	03
21186 FARINELLI ARTURO (VIA)	05
21203 FARINI CARLO LUIGI (CORSO)	03
21212 FATEBENEFRAPELLI (VIA)	04
21221 FATTORI GIOVANNI (VIA)	03
21241 FAVRIA (VIA)	04
21263 FEA LEONARDO (VIA)	05
21304 FEBO (VIA)	03
21322 FELETTA (VIA)	04
21340 FELIZZANO (VIA)	04
21362 FENESTRELLE (STRADA DI)	03
21373 FERMI ENRICO (VIA)	05
21384 FEROGGIO GIOVANNI BATTISTA (VIA)	03
21441 FERRARA (CORSO)	03
21483 FERRARI GAUDENZIO (VIA)	03
21506 FERRARI PAOLO (VIA)	04
21524 FERRARIS GALILEO (CORSO)	01
da via Cernaia a corso Rosselli - dal n. 1 al n. 139 e dal n. 2 al n. 138	
21524 FERRARIS GALILEO (CORSO)	02
da corso Rosselli a piazzale S. Gabriele di Gorizia - dal n. 141 al n. 273 e dal n. 140 al n. 294	
21542 FERRARIS LUIGI (AIUOLA)	01
21560 FERRERE (VIA)	03
21582 FERRERO VITTORIO (VIA)	03
21607 FERRUCCI FRANCESCO (CORSO)	02
21625 FIANO (VIA)	03
21643 FIDIA (VIA)	04
21661 ETTORRE FIERAMOSCA (VIA)	03
21670 FIESOLE (VIA)	05
21681 FIGLIE DEI MILITARI (VIA)	02

21708 FILADELFIA (VIA)	03
21964 FILANGIERI GAETANO (VIA)	02
21982 FILIPPA ALESSANDRO (VIA)	03
21991 FILOGAMO NUNZIO (GIARDINO)	03
22000 FILZI FABIO (PIAZZA)	02
22022 FINALMARINA (VIA)	04
22044 FIOCCARDO (STRADA DEL)	03
22121 FIOCHETTO GIANFRANCESCO (VIA)	03
22143 FIORANO (VIA)	03
22165 FIRENZE (LUNGO DORA)	03
22187 FIUME (CORSO)	02
22202 ORAZIO FLACCO (VIALE)	01
22220 FLECCHIA GIOVANNI (VIA)	04
22231 FLEMING ALESSANDRO (VIA)	05
22242 FOA' PIO (VIA)	03
22264 FOBELLO (VIA)	05
22286 FOGAZZARO ANTONIO (VIA)	03
22303 FOGGIA (VIA)	03
22321 FOGLIZZO (VIA)	04
22341 FOLIGNO (VIA)	03
da largo Giachino a corso Potenza - dal n. 1 al n. 89 e dal n. 2 al n. 86	
22341 FOLIGNO (VIA)	04
da corso Potenza a piazza N. Sauro - dal n. 91 al n. 127 e dal n. 88 al n. 120	
22440 FONTANA LEONE (STRADA)	03
22462 FONTANELLA (VIA)	04
22484 FONTANESI ANTONIO (VIA)	03
22505 FONTANESI ANTONIO (PIAZZA)	03
22523 MEANO CESARE (STRADA)	03
22541 FORESTO (VIA)	03
22561 FORLANINI CARLO (VIA)	03
22583 FORLI' (VIA)	03
22594 FORMIGGINI ANGELO FORTUNATO (VIA)	05
22624 FORNACA FRATELLI (VIA)	04
22642 FORNELLI (VIA DEI)	04
22660 FORNI (STRADA DEI)	03
22682 FORNI E GOFFI (STRADA DEI)	03
22761 FORNO CANAVESE (VIA)	03
22781 FORONI JACOPO (VIA)	04
22808 FORTINO (STRADA DEL)	03
22826 FORTUNATO GIUSTINO (VIA)	03
22844 FOSCOLO UGO (VIA)	03
22862 FOSSANO (VIA)	03
22880 FOSSATA (VIA)	04
22945 FRABOSA (VIA)	04
22963 FRANCESE (STRADA DEL)	05
23001 FRANCIA (CORSO)	01
da piazza Statuto a piazza Bernini esclusa - dal n. 1 al n. 47 e dal n. 2 al n. 68	
23001 FRANCIA (CORSO)	02
da piazza Bernini al Comune di Collegno - dal n. 73 al n. 409 e dal n. 78 al n. 460	
23023 FRANCIA (LARGO)	02
23201 FRANZOJ AUGUSTO (VIA)	04

23221 FRASSATI PIER GIORGIO (VIA)	03
23243 FRASSINETO (VIA)	03
23265 FRASSINI (VIA DEI)	05
23287 FRATTINI PIETRO (VIA)	04
23320 FREGUGLIA CARLO (PIAZZA)	03
23342 FREIDOUR (VIA)	03
23364 FREJUS (VIA)	02
23403 FRESCOBALDI GIROLAMO (VIA)	04
23421 FRINCO (VIA)	03
23441 FROLA CONTE SECONDO (VIA)	01
23452 FRONT (VIA)	05
23463 FROSINONE (VIA)	05
23485 FROSSASCO (VIA)	03
23504 FRUGAROLO (VIA)	03
23513 FUSI VALDO (PIAZZALE)	01
23522 FUSINATO ARNALDO (VIA)	04
23540 GABETTI GIUSEPPE (CORSO)	02
23562 GABOTTO FERDINANDO (GIARDINO)	03
23584 GAETA (VIA)	02
23605 GAGLIANICO (VIA)	04
23623 GAIDANO PAOLO (VIA)	04
23742 GALILEO GALILEI (CORSO)	02
23760 GALIMBERTI TANCREDI (PIAZZA)	02
23782 GALLARATE (VIA)	03
23807 GALLIANO GIUSEPPE (VIA)	02
23825 GALLIARI BERNARDINO (VIA)	02
23843 GALLIATE (VIA)	03
23861 GALLINA GIACINTO (VIA)	04
23908 GALLUPPI PASQUALE (VIA)	03
23980 GALVAGNO FILIPPO (PIAZZA)	02
24002 GALVANI LUIGI (VIA)	03
24046 GAMALERO (PASSAGGIO PRIVATO)	03
24068 GAMBA ENRICO (VIA CHIUSA AL TRAFFICO)	03
24080 GAMBASCA (VIA)	03
24101 GANDINO GIOVANNI BATTISTA (VIA)	05
24145 GARELLI FEDERICO (VIA)	02
24167 GARESSIO (VIA)	04
24288 GARIBALDI GIUSEPPE (VIA)	01
24301 GARIZIO EUSEBIO (VIA)	03
24321 GARLANDA FEDERICO (VIA)	04
24332 GAROVE MICHELANGELO (SALITA)	02
24343 GARRONE FRATELLI (VIA)	05
24503 GARZIGLIANA (VIA)	04
24521 GASSINO (VIA)	02
24541 GASTALDI ANDREA (VIA)	02
24563 GATTI LUIGI (VIA)	03
24604 GATTICO (VIA)	04
24622 GATTINARA (VIA)	03
24640 GAUNA (VIA)	04
24662 GAVELLO GIUSEPPE (VIA)	03
24684 GEISSER ALBERTO (PIAZZALE)	03

24705 GELSI (VIA DEI)	05
24723 GENE' GIUSEPPE (VIA)	03
24741 GENOLA (VIA)	03
24761 GENOVA (VIA)	03
24882 GENOVESI ANTONIO (VIA)	02
24907 Gerdil SIGISMONDO (VIA)	03
24925 GERMAGNANO (VIA)	05
24943 GERMANASCA (VIA)	03
24961 GERMONIO ANASTASIO (VIA)	04
24981 GESSI ROMOLO (VIA)	03
24992 GHEDINI GIORGIO (VIA)	04
25003 GHEMME (VIA)	03
25047 GHIACCIAIE (STRADA DELLE)	03
25069 GIBERTI LORENZO (VIA)	04
25070 GHIONE EMILIO (VIA)	03
25081 GHIRLANDAIO (PIAZZA)	03
25102 GIACHINO ERRICO (VIA)	02
25124 GIACHINO ERRICO (LARGO)	03
25146 GIACOMINI CARLO (PIAZZA)	03
25168 GIACOSA GIUSEPPE (VIA)	02
25180 GIAGLIONE (VIA)	04
25201 GIAMBONE EUSEBIO (CORSO)	03
25245 GIANELLI GIULIO (VIA)	04
25267 GIANNONE PIETRO (VIA)	01
25289 GIARDINO GAETANO (VIA)	02
25300 GIAVENO (VIA)	03
25322 GINZBURG LEONE (GIARDINO)	02
25344 GIOANETTI VITTORIO AMEDEO (VIA)	02
25366 GIOBERTI (VIA)	02
25401 GIOIA MELCHIORRE (VIA)	02
25421 GIOLITTI GIOVANNI (VIA)	01
da piazza San Carlo a via della Rocca - dal n. 1 al n. 49 e dal n. 2 al n. 50	
25421 GIOLITTI GIOVANNI (VIA)	02
da via della Rocca a lungo Po Diaz - dal n. 51 a fine e dal n. 52 a fine	
25443 GIORDANA CARLO (VIA)	02
25454 GIORDANO UMBERTO (VIA)	04
25465 GIOTTO (VIA)	03
25487 GIOVANNI DALLE BANDE NERE (PIAZZA)	02
25498 GIOVANNI PAOLO II (PIAZZA)	03
25502 GIOVANNI XXIII (PIAZZA)	04
25520 GIULIA DI BAROLO (VIA)	02
da piazza Vittorio a corso San Maurizio - dal n. 1 al n. 7 e dal n. 2 al n. 12	
25520 GIULIA DI BAROLO (VIA)	03
da corso San Maurizio a corso Regina Margherita - dal n. 9 al n. 33 e dal n. 16 al n. 52	
25542 GIULIETTI GIUSEPPE (VIA)	04
25564 GIULIO CARLO IGNAZIO (VIA)	02
25586 GIULIO CESARE (CORSO)	02
da piazza Repubblica a lungo Dora Savona - dal n. 1 al n. 15 e dal n. 2 al n. 14	
25586 GIULIO CESARE (CORSO)	03
da lungo Dora Savona al Comune di Settimo T.se - dal n. 17 al n. 441 e dal n. 16 al n. 440	
25603 GIULIO CESARE (LARGO)	03

25641 GIURIA PIETRO (VIA)	02
da via Valperga di Caluso a corso Raffaello - dal n. 1 al n. 11 e dal n. 2 al n. 14	
25641 GIURIA PIETRO (VIA)	03
da corso Raffaello a via Petitti - dal n. 13 al n. 43 e dal n. 16 al n. 56	
25652 DI VITTORIO GIUSEPPE (PARCO PUBBLICO)	04
25674 GIUSTI (VIALE DEI)	03
25685 GIUSTI GIUSEPPE (VIA)	02
25704 GIVOLETTO (VIA)	03
25722 GLADIOLI (VIA DEI)	05
25762 GLICINI (VIA DEI)	05
25773 GNOCCHI DON CARLO (GIARDINO)	03
25784 GOBETTI PIERO (VIA)	01
25805 GOFFI (STRADA DEI)	03
25823 GOITO (VIA)	02
25841 GOLDONI CARLO (VIA)	03
25861 GOLETTA (VIA)	04
25883 GONIN FRANCESCO (VIA)	04
25894 GORINI PAOLO (VIA)	05
25906 GORIZIA (VIA)	03
26004 GORRESIO GASPARE (VIA)	04
26026 GOTTARDO (VIA)	05
26048 DONATORE DI SANGUE (PIAZZA DEL)	04
26147 GOTTI ENRICO (VIA)	04
26169 GOVERNOLO (VIA)	02
26181 GOVONE GIUSEPPE (CORSO)	02
26202 GOYTRE LUIGI (VIA)	04
26224 GOZZANO GUIDO (PIAZZA)	02
26246 GOZZI GASPARE (VIA)	02
26268 GOZZOLI BENOZZO (VIA)	05
26280 GRADISCA (VIA)	03
26323 GRADO (VIA)	02
26345 GRAF ARTURO (PIAZZA)	02
26367 GRAGLIA (VIA)	03
26389 GRAMEGNA LUIGI (VIA)	04
26400 GRAMSCI ANTONIO (VIA)	01
26422 GRAN MADRE DI DIO (PIAZZA)	01
26444 GRAN PARADISO (VIA)	04
26501 GRAN SAN BERNARDO (VIA)	04
26521 GRAN SASSO (VIA)	04
26532 GRANDE TORINO (CORSO)	03
26543 GRANDIS SEBASTIANO (VIA)	02
26565 GRANERI GIOVANNI MICHELE (VIA)	04
26587 GRASSI GIUSEPPE (VIA)	03
26602 GRATTONI SEVERINO (VIA)	02
26620 GRAVERE (VIA)	03
26642 GRAZIOLI DON BARTOLOMEO (VIA)	04
26653 GREEN NICHOLAS (GIARDINO)	04
26664 GRESSONEY (VIA)	04
26686 GRIOLI DON GIOVANNI (VIA)	04
26703 GRIVOLA (VIA)	04
26721 GROPELLO GIAMBATTISTA (VIA)	03

26730 GROSA NICOLA (GIARDINO)	01
26741 GROSCAVALLO (VIA)	03
26763 GROSSETO (CORSO)	03
26923 GROSSI TOMMASO (VIA)	03
26941 GROSSO (VICOLO)	03
26961 GROSSO GIACOMO (VIA)	05
26972 GROSSO GIUSEPPE (VIA)	05
26983 GRUGLIASCO (STRADA ANTICA DI)	04
27027 GUALA PIETRO FRANCESCO (VIA)	04
27049 GUALA PIETRO FRANCESCO (PIAZZA)	04
27104 GUARINI GUARINO (VIA)	01
27126 GUASTALLA (VIA)	03
27148 GUBBIO (VIA)	04
27182 GUERRAZZI FRANCESCO (CORSO)	03
27193 GUGLIELMINETTI AMALIA (VIA)	03
27203 GUICCIARDINI FRANCESCO GIUSEPPE (VIA)	02
27225 GUIDI CAMILLO (VIA)	05
27247 GUIDOBONO DOMENICO (VIA)	04
27269 GUINICELLI GUIDO (VIA)	03
27302 GULLI TOMMASO (VIA)	04
27324 HERMADA (PIAZZA)	02
27346 HUGUES LUIGI (VIALE)	02
27368 TERZO REGGIMENTO ALPINI (GIARDINO)	01
27380 IMPERIA (VIA)	05
27423 INDUNO DOMENICO GEROLAMO (VIA)	04
27445 INDUSTRIA (VIA)	03
27467 INGHILTERRA (CORSO)	01
27478 INGRIA (VIA)	05
27489 INTRA (VIA CHIUSA AL TRANSITO)	05
27490 INVERNIZIO CAROLINA (VIA)	04
27500 INVORIO (VIA)	04
27522 ISONZO (VIA)	03
27566 ISSIGLIO (VIA)	03
27588 ISTRIA (LUNGO STURA)	05
27601 QUATTRO MARZO (VIA)	01
27621 QUATTRO MARZO (LARGO)	01
27643 QUATTRO NOVEMBRE (CORSO)	02
27665 IVREA (VIA)	05
27676 JAQUERIO GIACOMO (GIARDINO)	02
27687 JONIO (VIA)	02
27702 JUVARRA D. FILIPPO (VIA)	02
27720 KERBAKER MICHELE (VIA)	04
27742 KOSSUTH LUIGI (CORSO)	02
27841 LA LOGGIA (VIA)	03
27940 LA SALLE S. GIOVANNI BATTISTA (VIA)	03
27962 LA THUILE (VIA)	04
28028 LABRIOLA ANTONIO (VIA)	03
28040 LADETTO FRANCESCO (VIA)	05
28062 LAGNASCO (VIA)	03
28084 LAGRANGE GIUSEPPE LUIGI (VIA)	01
28105 LAGRANGE GIUSEPPE LUIGI (PIAZZA)	01

28149 LAJOLO FRATELLI (VIA)	04
28161 LAMARMORA ALFONSO (VIA)	02
28183 LAMBRUSCHINI RAFFAELLO (VIA)	03
28204 LAMPORO (VIA)	04
28226 LANCIA VINCENZO (VIA)	03
28237 LANFRANCO LEOPOLDO (VIA)	03
28248 LANCIA VINCENZO (LARGO)	03
28325 LANFRANCHI FRANCESCO (VIA)	02
28347 LANINO BERNARDINO (VIA)	03
28369 LANUSEI (VIA)	03
28381 LANZA GIOVANNI (CORSO)	02
28424 LANZO (VIA)	03
28446 LANZO (STRADA PROVINCIALE DI)	03
28622 LASCARIS (VIA)	01
28633 LATINA (VIA)	04
28644 LAURETTA (STRADA VICINALE DELLA)	03
28666 LAURIANO (VIA)	02
28688 LAURO (STRADA DEL)	02
28721 LAVAGNA (VIA)	04
28732 LAVAZZA LUIGI (VIA)	03
28743 LAZIO (LUNGO STURA)	03
da piazzale Romolo e Remo a Ponte Diga - dal n. 1 al n. 209 e dal n. 2 al n. 190	
28743 LAZIO (LUNGO STURA)	02
da Ponte Diga a piazza Coriolano - dal n. 211 a fine e dal n. 192 a fine	
28787 LE CHIUSE (VIA)	03
28802 LECCE (CORSO)	02
28903 LEGA SILVESTRO (VIA)	05
28941 LEGNANO (VIA)	02
28963 LEMIE (VIA)	04
28985 LEMMI FRANCESCO (VIA)	05
29007 LEONCAVALLO RUGGERO (VIA)	04
29063 LEONI MARIO	03
29085 LEOPARDI GIACOMO (PARCO)	03
29106 LEPANTO (CORSO)	02
29128 LERA (VIA)	03
29140 LESEGNO (VIA)	03
29162 LESNA (VIA)	05
29184 LESSOLO (VIA)	03
29205 LESSONA MICHELE (VIA)	02
29283 LEVANNA (VIA)	03
29294 LEVONE (VIA)	05
29304 LEINI' (VIA)	04
29326 LIGURIA (LUNGO DORA)	02
29348 LIMA (VIA)	03
29360 LIMONE (VIA)	03
29382 LINGOTTO (SOTTOPASSAGGIO DEL)	03
29425 LIONE (CORSO)	02
29469 LIONETTO (STRADA DEL)	04
29481 LISA GINO (VIA)	04
29502 LIVORNO (VIA)	02
29524 LOANO (VIA)	05

29568 LOCANA (VIA)	03
29580 LODI (VIA)	03
29601 LODOVICA (VIA)	02
29623 LOMBARDIA (CORSO)	04
29689 LOMBARDORE (VIA)	04
29700 LOMBRIASCO (VIA)	03
29722 LOMBROSO CESARE (VIA)	02
29744 LOMELLINA (VIA)	02
29755 LONGO DON PIETRO (PIAZZETTA)	03
29766 LORENZINI CARLO (VIA)	04
29788 LORIA ACHILLE (VIA)	03
29801 LOVERA DI MARIA ANNIBALE (VIA)	01
29821 LUCCA (VIA)	05
29843 LUCENTO (VIA)	04
29854 LUCIANO DOMENICO (GIARDINO)	03
29887 LUGARO ERNESTO (VIA)	03
29902 LUINI BERNARDINO (VIA)	03
da largo Giachino a corso Lombardia - dal n. 1 al n. 163 e dal n. 2 al n. 150	
29902 LUINI BERNARDINO (VIA)	05
da corso Lombardia a corso Cincinnato - dal n. 171 al n. 195 e dal n. 156 al n. 172	
29920 LULLI G. BATTISTA (VIA)	05
29942 LURISIA (VIA)	03
29964 LUSERNA DI RORA' EMANUELE (VIA)	03
30003 LUSSIMPICCOLO (VIA)	03
30021 LUZIO ALESSANDRO (VIALE)	02
30041 LUZZATI LUIGI (VIA)	05
30063 MACALLE' (STRADA DEL)	03
30085 MACALLE' (VIALE)	03
30122 MACEDONIA (VIA)	05
30140 MACERATA (VIA)	03
30162 MACHERIONE GIUSEPPE (VIA)	05
30205 MACHIAVELLI NICOLO' (LUNGO PO)	02
30223 MACRINO D'ALBA (VIA)	03
30261 MADAMA CRISTINA (VIA)	02
30283 MADAMA CRISTINA (PIAZZA)	02
30294 MADAME CURIE (GIARDINO)	05
30306 MADDALENE (VIA)	04
30324 MADDALENE (STRADA)	04
30342 MADONNA DEGLI ANGELI (PIAZZETTA)	01
30360 MADONNA DELLE ROSE (VIA)	03
30382 MADONNA DI CAMPAGNA (VIALE)	04
30393 MAESTRI DEL LAVORO (VIALE)	02
30407 MAGELLANO FERDINANDO (VIA)	02
30425 MAGENTA (VIA)	02
30443 MAGNANO (VIA)	04
30461 MAGNOLIE (VIA DELLE)	05
30481 MAGRA (STRADA DELLA)	04
30544 MAINERO (STRADA DEL)	03
30627 MALONE (VIA)	04
30645 MALTA (VIA)	03
30681 MAMELI GOFFREDO (VIA)	03

30700 MAMIANI TERENCE (CORSO)	04
30728 MANARA LUCIANO (VIA)	02
30746 MANCINI PASQUALE STANISLAO (VIA)	02
30764 MANIFATTURA TABACCHI (STRADA CONSORTILE ALLA)	04
30782 MANIN DANIELE (VIA)	03
30801 MANNO GIUSEPPE (PIAZZA)	03
30829 MANTA (STRADA DELLA)	05
30847 MANTEGNA ANDREA (VIA)	05
30865 MANTOVA (VIA)	03
30883 MANUZIO ALDO (VIA)	04
30902 MANZONI ALESSANDRO (VIA)	02
30920 MARCHE (CORSO)	03
30939 MARCHESINI GOBETTI ADA (VIA)	03
30966 MARCO AURELIO (PIAZZA)	02
30984 MARCONI GUGLIELMO (CORSO)	02
31002 MARENCO CARLO (VIA)	03
31011 MARENTINO (VIA)	04
31020 MARIA ADELAIDE (VIA)	02
31042 MARIA AUSILIATRICE (VIA)	03
31064 MARIA AUSILIATRICE (PIAZZA)	03
31086 MARIA TERESA (PIAZZA)	01
31103 MARIA VITTORIA (VIA)	01
da piazza S. Carlo a via S. Massimo - dal n. 1 al n. 33 e dal n. 2 al n. 28	
31103 MARIA VITTORIA (VIA)	02
da via S. Massimo a lungo Po Diaz - dal n. 35 a fine e dal n. 30 a fine	
31112 MARINAI D'ITALIA (VIALE)	03
31121 MARMOLADA (PIAZZA)	02
31141 MAROCHETTI CARLO (VIA)	03
31163 MARONCELLI PIERO (CORSO)	03
31204 MARSALA (VIA)	02
31222 MARSIGLI LUIGI FERDINANDO (VIA)	03
31231 MARTINA GIOVANNI (VIA)	05
31240 MARTINETTO (VIA)	03
31262 MARTINI LORENZO (VIA)	03
31284 MARTINI LUIGI (GIARDINO)	03
31295 MARTINI MAURI ENRICO (VIA)	02
31305 MARTINIANA (VIA)	03
31314 MARTIRI DELLA CAMERA DEL LAVORO (GIARDINO)	02
31323 MARTIRI DELLA LIBERTA' (VIA)	02
31341 MARTORELLI RENATO (VIA)	03
31361 MASACCIO TOMMASO (VIA)	05
31383 MASCAGNI PIETRO (VIA)	05
31482 MASERA (VIA)	04
31507 MASSA (VIA)	05
31525 MASSARI GIUSEPPE (VIA)	05
31561 MASSAUA (PIAZZA)	02
31581 MASSENA ANDREA (VIA)	02
31608 MASSERANO (VIA)	03
31626 MATERA (VIA)	03
31644 MATTEOTTI GIACOMO (CORSO)	01
31662 MATTEUCCI CARLO (VIA)	03

31680 MATTIE (VIA)	03
31709 MATTIOLI PIER ANDREA (VIALE)	01
31727 MATTIROLO LUIGI (PIAZZA)	03
31745 MAZZE' (VIA)	04
31763 MAZZINI GIUSEPPE (VIA)	02
da via Lagrange a via S. Francesco da Paola - dal n. 1 a l n. 11 e dal n. 2 al n. 20	
31763 MAZZINI GIUSEPPE (VIA)	03
da via S. Francesco da Paola a corso Cairoli - dal n. 13 al n. 55 e dal n. 22 al n. 62	
31781 MEDAGLIE D'ORO (VIALE)	01
31800 MEDAIL (VIA)	03
31828 MEDICI GIACOMO (VIA)	02
31864 MEDITERRANEO (CORSO)	02
31882 MEINA (VIA)	04
31901 MEISINO (STRADA DEL)	03
31947 MELEZET (VIA)	04
31965 MENABREA FEDERICO (VIA)	02
31983 MENOTTI CIRO (CORSO)	03
32001 MENTANA (VIA)	02
32021 MENTANA (LARGO)	02
32043 MERANO (PIAZZA)	03
32065 MERCADANTE SAVERIO (VIA)	04
32142 MERCANTI (VIA)	01
32164 MERCANTINI LUIGI (VIA)	01
32186 MESSEDAGLIA ANGELO (VIA)	04
32203 MESSINA (VIA)	03
32221 METASTASIO (VIA)	02
32263 MEUCCI ANTONIO (VIA)	01
32285 MEZZENILE (VIA)	03
32304 MICCA PIETRO (VIA)	01
32322 MICHELANGELO BUONARROTI (VIA)	02
32340 MICHELI FERDINANDO (VIA)	03
32362 MICHELOTTI IGNAZIO (PARCO)	02
32384 MICHELOTTI SUOR GIOVANNA FRANCESCA (VIALE)	02
32405 MIGLIARA GIOVANNI (VIA)	03
32423 MIGLIARA GIOVANNI (LARGO)	03
32441 MIGLIETTI VINCENZO MARIA (VIA)	02
32450 MILA MASSIMO (VIA)	04
32461 MILANO (VIA)	01
32506 MILAZZO (VIA)	02
32524 MILLAURES (VIA)	04
32542 MILLE (VIA DEI)	01
da via Andrea Doria a via S. Francesco da Paola - dal n. 5 al n. 9 e dal n. 2 al n. 6	
32542 MILLE (VIA DEI)	02
da via S. Francesco da Paola a corso Cairoli - dal n. 11 al n. 35 e dal n. 8 al n. 56	
32560 MILLEFONTI (VIA)	04
32582 MILLEFONTI (LARGO)	03
32643 MILLELIRE DOMENICO (VIA)	05
32661 MILLO ENRICO (VIALE)	01
32681 MILLIO FRANCESCO (VIA)	03
32708 MINZONI DON GIOVANNI (VIA)	01
32726 MIRABELLO (VIA)	03

32762 MIRAFIORI (STRADA COMUNALE DI)	05
32863 MISERICORDIA (VIA DELLA)	01
32872 MITTONE FRANCESCO (VIA)	04
32881 MOCCHIE (VIA)	03
32900 MODANE (VIA)	03
32928 MODENA (VIA)	03
32946 MODENA GUSTAVO (PIAZZA)	02
32955 MODIGLIANI AMEDEO (VIA)	04
32964 MOGADISCIO (VIA)	04
32982 MOLINO - COLOMBINI GIULIA (VIA)	02
33000 MOLINO DEL VILLARETTO (STRADA COMUNALE DEL)	05
33022 MOLISE (CORSO)	05
33044 MOLLIERES (VIA)	04
33055 MOLLINO CARLO (VIA)	03
33066 MOMBARCARO (VIA)	03
33088 MOMBASIGLIO (VIA)	03
33101 MOMPPELLATO (VIA)	03
33110 MONASTERO (PIAZZA DEL)	04
33121 MONASTIR (VIA)	05
33165 MONCALIERI (CORSO)	02
33363 MONCALVO (VIA)	02
33385 MONCALVO (LARGO)	02
33404 MONCENISIO (PIAZZA)	03
33422 MONCRIVELLO (VIA)	04
33462 MONDOVI' (VIA)	03
33484 MONDRONE (VIA)	04
33505 MONESIGLIO (VIA)	03
33523 MONFALCONE (VIA)	03
33561 MONFERRATO (VIA)	02
33583 MONFORTE (VIA)	03
33606 MONGINEVRO (VIA)	02
da corso Ferrucci a corso Trapani - dal n. 1 al n. 121 e dal n. 2 al n. 120	
33606 MONGINEVRO (VIA)	03
da corso Trapani a via della Pronda - dal n. 153 al n. 293 e dal n. 122 al n. 284	
33761 MONGRANDO (VIA)	03
33781 MONGRENO (STRADA COMUNALE DI)	02
33792 MONTALE EUGENIO (PIAZZA)	05
33808 MONGRENO (STRADA ALTA DI)	03
33909 MONTALENGHE (VIA)	04
33927 MONTALTO (VIA)	03
33945 MONTANARI CARLO (PIAZZA)	03
33963 MONTANARO (VIA)	04
33981 MONTANO MASSIMO (VIA)	03
34001 MONTE ALBERGIAN (VIA)	03
34023 MONTE ASOLONE (VIA)	03
34067 MONTE CENGIO (VIA)	05
34188 MONTE CIMONE (VIA)	04
34201 MONTE CORNO (VIA)	04
34265 MONTE CRISTALLO (VIA)	03
34287 MONTE CUCCO (CORSO)	02
34320 MONTE DI PIETA' (VIA)	01

34342 MONTE GRAPPA (CORSO)	02
34353 MONTE LUNGO (CORSO)	02
34364 MONTE NOVEGNO (VIA)	03
34403 MONTE ORTIGARA (VIA)	03
34421 MONTE PASUBIO (VIA)	04
34441 MONTE PERTICA (VIA)	04
34463 MONTE ROSA (VIA)	04
34485 MONTE SANTO (VIA)	03
34504 MONTE SEI BUSI (VIA)	05
34540 MONTE TABOR (VIA)	04
34562 MONTE TABOR (PIAZZA)	04
34584 MONTE TORARO (VIA)	04
34605 MONTE VALDEROA (VIA)	04
34623 MONTE VODICE (VIA)	03
34641 MONTEBELLO (VIA)	03
34661 MONTEBELLO (LARGO)	03
34683 MONTECUCCOLI RAIMONDO (VIA)	02
34706 MONTELLO (VIA)	05
34724 MONTEMAGNO (VIA)	02
34742 MONTE NERO (VIA)	04
34760 MONTEPONI (VIA)	05
34807 MONTEROTONDO (CORSO)	02
34825 MONTESOGGIO (VIA)	04
34843 MONTEU DA PO (VIA)	02
34852 MONTE DEI CAPPUCCINI (PIAZZALE)	02
34861 MONTEVECCHIO RODOLFO (CORSO)	02
34881 MONTEVECCHIO RODOLFO (VIA)	02
34892 MONTEVERDI CLAUDIO (VIA)	04
34908 MONTEVIDEO (VIA)	03
34962 MONTEZEMOLO (VIA)	03
34971 MONTI AUGUSTO (VIALE)	04
34980 MONTI VINCENZO (VIA)	03
35002 MONTIGLIO (VIA)	02
35024 MONZA (VIA)	03
35046 MORAZZONE (VIA)	02
35068 MORELLI DOMENICO (VIA)	04
35080 MORETTA (VIA)	03
35101 MORGARI ODDINO (VIA)	02
35123 MORGHEN (VIA)	03
35145 MORIS GIUSEPPE (VIA)	02
35167 MOROSINI FRANCESCO (VIA)	02
35189 MOROZZO (VIA)	03
35200 MOROZZO (STRADA DEL)	03
35244 MORTARA (CORSO)	02
35266 MOSCA GAETANO (VIA)	04
35288 MOSSO ANGELO (VIA)	04
35301 MOTTALCIATA (VIA)	04
35321 MOTTARONE (VIA)	04
35343 MUGHETTI (VIALE DEI)	05
35521 MURATORI LODOVICO ANTONIO (VIA)	03
35541 MURAZZANO (VIA)	03

35563 MURAZZI DEL PO	02
35585 MURIAGLIO (VIA)	03
35604 MURIALDO DON LEONARDO (VIA)	04
35622 MURISENGO (VIA)	03
35640 MURRONI	03
35662 MUSINE' (VIA)	03
35673 MUSSO-FERRARIS MARIA (VIA)	04
35684 MUZZANO (VIA)	04
35705 NALLINO CARLO ALFONSO (VIA)	04
35723 NAPIONE GIOVANNI FRANCESCO (VIA)	03
35741 NAPOLI (LUNGO DORA)	03
35783 NARZOLE (VIA)	04
35794 NATTA GIULIO (VIA)	05
35806 GALLERIA NAZIONALE	01
35824 NAZZARO VINCENZO (VIA)	03
35842 NEGARVILLE CELESTE (VIA)	05
35925 NEGRELLI LUIGI (PIAZZA)	05
35934 NEGRI ADA (VIA)	03
35943 NETRO (VIA)	03
35961 NICCOLINI G.B. (VIA)	04
35981 NICHELINO (VIA)	04
35992 NIETZSCHE FEDERICO (VIA)	03
36003 NIEVO IPPOLITO (VIA)	05
36025 NIGRA COSTANTINO (VIA)	04
36036 NITTI FRANCESCO SAVERIO (VIA)	04
36047 NIZZA (VIA)	02
36069 NIZZA (PIAZZA)	02
36168 NOASCA (VIA)	05
36180 NOBILE (STRADA DEL)	03
36289 NOE' CARLO (VIA)	03
36300 NOLE (VIA)	03
36322 NOMAGLIO (VIA)	04
36344 NOMIS DI COSSILLA AUGUSTO (VIA)	04
36366 NOTA ALBERTO (VIA)	02
36388 NOTTA GIOVANNI (GIARDINO)	03
36401 NOVALESA (VIA)	03
36421 NOVARA (CORSO)	03
36465 NOVI (VIA)	03
36487 NUORO (VIA)	03
36502 NUOVA (VIA)	03
36520 OBERDAN GUGLIELMO (VIA)	04
36586 OCCIMIANO (VIA)	04
36603 OGLIANICO (VIA)	04
36621 OLEGGIO (VIA)	03
36641 OLIVERO PIER DOMENICO (VIA)	04
36652 OLIVETTI ARRIGO (VIA)	05
36663 OLMI (VIA DEGLI)	05
36685 OMEGNA (VIA)	03
36704 OMEMO (PIAZZA)	03
36722 ORBASSANO (CORSO)	02

da largo Orbassano a piazza Pitagora - dal n. 81 al n. 255 e dal n. 60 al n. 248

36722 ORBASSANO (CORSO)	03
da piazza Pitagora a Comune di Beinasco - dal n. 269 al n. 461 e dal n. 252 al n. 464	
36740 ORBASSANO (LARGO)	02
36906 ORBETELLO (VIA)	05
37026 ORFANE (VIA DELLE)	02
37048 ORIANI ALFREDO (VIA)	04
37060 ORIONE DON LUIGI (VIA)	03
37082 ORISTANO (VIA)	02
37125 ORMEA (VIA)	02
da corso Vittorio Emanuele II a corso Raffaello - dal n. 1 al n. 73 e dal n. 2 al n. 80	
37125 ORMEA (VIA)	03
da corso Raffaello a corso Bramante - dal n. 75 al n. 153 e dal n. 82 al n. 170	
37147 ORNATO LUIGI (VIA)	02
37181 ORNAVASSO (VIA)	03
37202 OROPA (VIA)	03
37246 ORSIERA (VIA)	03
37268 ORTA (VIA)	03
37280 ORVIETO (VIA)	03
37301 OSASCO (VIA)	03
37323 OSLAVIA (VIA)	03
37345 OSOPPO (VIA)	03
37367 OULX (VIA)	03
37389 OXILIA NINO (VIA)	04
37400 OZANAM FEDERICO (VIA)	01
37422 OZEGNA (VIA)	04
37444 OZIERI (VIA)	04
37466 PACCHIOTTI GIACINTO (VIA)	03
37488 PACINI GIOVANNI (VIA)	04
37501 PACINOTTI ANTONIO (VIA)	03
37521 PACIOTTO FRANCESCO (VIA)	02
37532 PACOT PININ (VIA)	03
37543 PADOVA (VIA)	03
37565 PAESANA (VIA)	03
37587 PAGANINI NICOLO' (VIA)	04
37602 PAGANINI NICOLO' (LARGO)	04
37620 PAGANO MARIO (VIA)	03
37642 PAGLIANI LUIGI (VIA)	03
37664 PAGNO (VIA)	03
37686 PAISIELLO GIOVANNI (VIA)	04
37697 PALATUCCI GIOVANNI (VIA)	04
37763 PALAZZO DI CITTA' (VIA)	01
37785 PALAZZO DI CITTA' (PIAZZA)	01
37804 PALEOCAPA PIETRO (PIAZZA)	01
37822 PALERMO (CORSO)	03
da corso Regio Parco a corso Novara - dal n. 1 al n. 85 e dal n. 2 al n. 86	
37822 PALERMO (CORSO)	04
da corso Novara a via Feletto - dal n. 93 al n. 125 e dal n. 90 al n. 128	
37840 PALERMO (LARGO)	03
37862 PALESTRINA PIER LUIGI (VIA)	04
37905 PALESTRO (CORSO)	01
37923 PALLADIO ANDREA (VIA)	02

37961 PALLANZA (VIA)	03
37983 PALLAVICINO GIORGIO (VIA)	03
38005 PALLI NATALE (VIA)	04
38027 PALMA DI CESNOLA LUIGI (VIA)	04
38049 PALMANOVA (VIA)	05
38061 PALMIERI PIETRO (VIA)	03
38072 PANIZZA BARNABA (VIA)	04
38083 PANSA (STRADA DEL)	05
38104 PAOLI PASQUALE (VIA)	03
38126 PAOLINI FEDERICO (VIA)	03
38148 PAPACINO ALESSANDRO VITTORIO (VIA)	02
38160 PARAVIA ALESSANDRO (VIA)	03
38182 PARELLA (VIA)	04
38203 PARENZO (VIA)	05
38302 PARINI GIUSEPPE (VIA)	02
38324 PARIS ANDREA (VIA)	05
38346 PARMA (VIA)	03
38357 PARMENTOLA VITTORIO (VIA)	04
38368 PAROLETTI MODESTO (VIA)	04
38379 PARRI FERRUCCIO (PIAZZALE)	03
38380 PARROCCHIA (VIA ALLA)	03
38401 PARTIGIANI (VIALE DEI)	02
38423 PARUZZARO (VIA)	04
38445 PASCOLI GIOVANNI (CORSO)	02
38467 PASCOLO (STRADA DEL)	04
38588 PASINI ALBERTO (PIAZZA)	02
38599 PASQUE PIEMONTESI 1655 (VIA)	04
38601 PASSALACQUA GIUSEPPE LUIGI (VIA)	02
38621 PASSO BUOLE (VIA)	04
38702 PASSO DEL BRENNERO (VIA)	04
38711 PASSONI MARIO E PIER LUIGI (VIA)	04
38720 PASTEUR LUIGI (VIA)	05
38742 PASTRENGO (VIA)	02
38764 PATETTA FEDERICO (VIA)	05
38786 PAVARINO (STRADA VICINALE DEL)	03
38797 PAVAROLO (VIA)	04
38821 PAVESE CESARE (VIA)	05
38863 PAVIA (VIA)	03
38885 PAVONE (VIA)	04
38904 PEANO GIUSEPPE (VIA)	02
38922 PECETTO (STRADA COMUNALE DI)	03
39040 PEDROTTI CARLO (VIA)	03
39062 PELLIZZA DA VOLPEDO (VIA)	05
39084 PELLERINA (STRADA DELLA)	05
39127 PELLICE (VIA)	03
39149 PELLICO SILVIO (VIA)	02
39161 PEONIE (VIA DELLE)	05
39183 PEPE GUGLIELMO (VIA)	05
39226 PERGOLESI GIAMBATTISTA (VIA)	04
39237 PERLASCA GIORGIO (PIAZZETTA)	05
39381 PERNATI DI MOMO ALESSANDRO (VIA)	05

39402 PEROSA (VIA)	03
39424 PEROSI LORENZO (VIA)	05
39446 PEROTTI GIUSEPPE (PIAZZA)	02
39468 PERRERO (VIA)	03
39480 PERRONCITO EDOARDO (VIA)	05
39501 PERRONE ETTORE (VIA)	02
39523 PERTENGO (VIA)	05
39545 PERTINACE PUBLIO ELVIO (VIA)	04
39567 PERUGIA (VIA)	03
39589 PERUSSIA (STRADA DELLA)	05
39600 PERVINCHE (VIA DELLE)	05
39903 PESARO (VIA)	03
39921 PESCARA (VIA)	05
39941 PESCAROLO BELLOM (VIA)	03
39963 PESCATORE MATTEO (VIA)	02
39985 PESCHIERA (CORSO)	02
40062 PESSINETTO (VIA)	03
40084 PETITTI ILARIONE (VIA)	03
40105 PETRARCA FRANCESCO (VIA)	03
40123 PETRELLA ERRICO (VIA)	04
40141 PETROCCHI POLICARPO (VIA)	02
40161 PETTINATI LUIGI (VIA)	04
40183 PETTINENGO (VIA)	04
40206 PEVERAGNO (VIA)	04
40224 PEYRON AMEDEO (VIA)	02
40242 PEYRON AMEDEO (PIAZZA)	02
40260 PEZZANA GIACINTA (VIA)	04
40271 PIACENZA (VIA)	04
40282 PIAGGIA CARLO (CORSO)	02
40307 PIANCERI	04
40316 PIANEZZA (STRADA)	04
40325 PIANEZZA (VIA)	02
da corso Svizzera a via Oglianico - dal n. 1 al n. 107 e dal n. 2 al n. 96	
40325 PIANEZZA (VIA)	03
da via Oglianico a strada di Pianezza - dal n. 115 al n. 389 e dal n. 102 al n. 258	
40361 PIANFEI (VIA)	03
40381 PIAVE (VIA)	02
40408 PIAZZI GIUSEPPE (VIA)	02
40426 PICCO ALBERTO (CORSO)	02
40509 PICO DELLA MIRANDOLA	05
40527 PIEDICAVALLO (VIA)	03
40545 PIEMONTE (LUNGO PO)	02
40554 PIEMONTE (PARCO)	05
40563 PIETRACQUA LUIGI (VIA)	04
40581 PIFFETTI PIETRO (VIA)	03
40600 PIGAFETTA ANTONIO (VIA)	02
40628 PILO ROSALINO (VIA)	03
40646 PINASCA (VIA)	03
40664 PINCHIA CARLO (VIA)	04
40701 PINDEMONTI IPPOLITO (VIA)	03
40729 PINELLI PIERDIONIGI (VIA)	02

40747 PINEROLO (VIA)	03
40765 PINGONE FILIBERTO (VIA)	02
40774 PININFARINA - VECCHIA (VIA)	04
40783 PIO VII (VIA)	03
40792 PERAZZO PAOLO PIO (VIA)	04
40802 PIOBESI (VIA)	04
40866 PIOPPI (VIA DEI)	05
40884 PIOSSASCO (VIA)	03
40921 PIOVA' (VIA)	03
40949 PIRANDELLO LUIGI (VIA)	05
40967 PIRANO (VIA)	05
41021 PIRIA RAFFAELE (VIA)	03
41041 PISA (VIA)	03
41063 PISACANE CARLO (VIA)	05
41140 PISANO ANDREA (VIA)	03
41162 PISCINA (VIA)	03
41184 PISTOIA (VIA)	03
41205 PITAGORA (PIAZZA)	02
41214 PITTARA CARLO (VIA)	03
41223 PIZZI ITALO (VIA)	04
41283 PIZZORNO CARLO (VIA)	03
41306 PLANA GIOVANNI (VIA)	02
41324 PLANTERI GIAN GIACOMO (VIA)	05
41342 PLATANI (VIA DEI)	05
41360 PLAVA (VIA)	05
41508 PO (VIA)	01
41526 PODGORA (VIA)	04
41544 POGGIO GIOVANNI (VIA)	04
41580 POIRINO (VIA)	03
41609 POLA (VIA)	05
41627 POLA (PIAZZALE)	05
41645 POLIZIANO (VIA)	05
41654 POLLAROLO DON GIUSEPPE (PIAZZALE)	05
41663 POLLENZO (VIA)	03
41700 POLLONE (VIA)	04
41746 MARCO POLO (VIA)	02
41764 POLONGHERA (VIA)	03
41782 POLONIA (CORSO)	02
41801 POLONIA (PIAZZA)	02
41829 POMA CARLO (VIA)	04
41865 POMARETTO (VIA)	05
41984 POMARO (VIA)	03
42002 POMBA GIUSEPPE (VIA)	01
42020 POMPONAZZI PIETRO (VIA)	03
42042 PONCHIELLI AMILCARE (VIA)	04
42064 PONDERANO (VIA)	04
42086 PONT (VIA)	04
42103 PONTE ISABELLA A SAN VITO (STRADA DEL)	03
42141 PONTE VERDE (STRADA DEL)	03
42222 PONZA MICHELE (VIA)	01
42240 PONZIO MARIO (VIA)	04

42262 PORDENONE (VIA)	03
42284 PORPORA NICOLA (VIA)	04
42341 PORPORATI CARLO ANTONIO (VIA)	03
42361 PORRI VINCENZO (VIA)	03
42383 PORRO IGNAZIO (VIA)	03
42406 PORTA CARLO (VIA)	05
42424 PORTA PALATINA (VIA)	02
42442 PORTOFINO (VIA)	05
42460 PORTONE (STRADA DEL)	05
42482 PORTULA (VIA)	04
42507 POSTUMIA (VIA)	04
42543 POTENZA (CORSO)	02
42552 POZZI TANCREDI (VIA)	03
42561 POZZO ANDREA (VIA)	03
42581 POZZO STRADA (VIA)	03
42626 PRAGELATO (VIA)	03
42644 PRALI (VIA)	03
42662 PRALUNGO (VIA)	03
42680 PRAMOLLO (VIA)	05
42745 PRAROSTINO (VIA)	03
42763 PRATI GIOVANNI (VIA)	01
42781 PREMUDA (VIA)	04
42800 PRESTINARI MARCELLO (VIA)	02
42828 PREVIATI GAETANO (VIA)	05
42846 PRIMO MAGGIO (VIALE)	02
42864 PRIMULE (VIA DELLE)	05
42983 PRINCIPE AMEDEO (VIA)	01
da via Roma a via S. Francesco da Paola - dal n. 1 al n. 13 e dal n. 2 al n. 22	
42983 PRINCIPE AMEDEO (VIA)	02
da via S. Francesco da Paola a piazza Vittorio - dal n. 15 al n. 55 e dal n. 24 al n. 54	
43001 PRINCIPE D'ANHALT (VIA)	04
43021 PRINCIPE EUGENIO (CORSO)	02
43043 PRINCIPE ODDONE (CORSO)	02
43065 PRINCIPE TOMMASO (VIA)	02
43087 PRINCIPESSA CLOTILDE (VIA)	02
43102 PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA (VIA)	02
43142 PRINCIPI D'ACAJA (VIA)	03
da via Cibrario a corso Francia - dal n. 1 al n. 11 e dal n. 2 al n. 12	
43142 PRINCIPI D'ACAJA (VIA)	02
da corso Francia a fine - dal n. 15 a fine e dal n. 14 a fine	
43164 PRINOTTI DON LORENZO (VIA)	03
43186 PRIOCCA CLEMENTE DAMIANO (VIA)	03
43241 PROMIS CARLO (VIA)	02
43263 PRONDA (STRADA DELLA)	04
43384 PROVANA ANDREA (VIA)	02
43405 PUCCINI GIACOMO (VIA)	04
43423 PUGLIA (VIA)	04
43441 PUGNANI GAETANO (VIA)	04
43461 QUADRONE GIOVAN BATTISTA (VIA)	04
43483 QUARNARO	05
43506 QUART (VIA)	03

43524 QUARTIERI (VIA DEI)	02
43542 QUARTO DEI MILLE (VIA)	04
43560 QUASSOLO (VIA)	05
43571 QUERCE (VIA DELLE)	05
43582 QUINCINETTO (VIA)	05
43607 QUITTENGO (VIA)	04
43625 RACAGNI PAOLO (VIA)	05
43643 RACCONIGI (CORSO)	02
43661 RACCONIGI (LARGO)	02
43762 RAFFAELLO (CORSO)	02
43771 RAGAZZONI ERNESTO (VIA)	05
43780 RAGUSA (VIA)	03
43791 RAMAZZINI BERNARDINO (VIA)	05
43809 RANDACCIO GIOVANNI (VIA)	04
43827 RAPALLO (VIA)	03
43836 RAPISARDA MARIO (GIARDINO)	03
43845 RATTAZZI URBANO (VIA)	01
43863 RATTI G.	01
43881 RAVENNA (VIA)	03
43900 RAVINA AMEDEO (VIA)	05
43928 RAVIZZA ALESSANDRINA (VIA)	04
43946 RE GIAN FRANCESCO (VIA)	03
43955 RE NATALE (GIARDINO)	03
43964 RE UMBERTO (CORSO)	01
da piazza Solferino a corso Rosselli - dal n. 1 a l n. 115 e dal n. 2 al n. 122	
43964 RE UMBERTO (CORSO)	02
da corso Rosselli a piazzale Costantino il Grande - dal n. 125 al n. 153 e dal n. 126 al n. 152	
43982 RE UMBERTO (LARGO)	01
44022 REAGLIE (STRADA DI)	03
44044 REALE (PIAZZETTA)	01
44066 REANO (VIA)	03
44088 REBAUDENGO CONTI DI (PIAZZA)	03
44121 REDUZZI CESARE (VIA)	03
44143 REFRANCORE (VIA)	05
44264 REGALDI GIUSEPPE (VIA)	04
44286 REGGIO (VIA)	03
44303 REGINA MARGHERITA (CORSO)	02
44321 REGINA MARGHERITA (PIAZZALE)	02
44341 REGIO PARCO (CORSO)	03
44363 REGIO PARCO (LARGO)	03
44385 REISS ROMOLI GUGLIELMO (VIA)	04
44440 RENI GUIDO (VIA)	03
44561 RENIER RODOLFO (VIA)	03
44606 REPUBBLICA (PIAZZA DELLA)	02
44615 REPUBBLICHE PARTIGIANE PIEMONTESI (PARCO)	03
44642 RESPIGHI OTTORINO (PIAZZA)	04
44660 RESSIA (STRADA DELLA)	05
44682 REVEL OTTAVIO CONTE THAON DI (VIA)	02
44707 REVELLO (VIA)	03
44743 REVIGLIASCO (STRADA COMUNALE ANTICA DI)	03
44761 REVIGLIASCO (STRADA VICINALE DI)	03

44808 REY GUIDO (VIA)	03
44826 REYCEND ENRICO (VIA)	05
44844 REYMOND CARLO (VIA)	04
44862 RIBERI (VIA)	03
44880 RIBET GIOVANNI (VIA)	03
44945 RIBORDONE (VIA)	05
44963 RICALDONE (VIA)	03
44981 RICASOLI BETTINO (VIA)	03
45001 RICCI GIUSEPPE (VIA)	03
45023 RICCIO CAMILLO (VIA)	05
45045 RICHELMY PROSPERO (VIA)	04
45089 RICOTTI ERCOLE (VIA)	02
45100 RIDOTTO (VIA DEL)	04
45122 RIETI (VIA)	04
45166 RIGHINO (STRADA DEL)	03
45188 RIGNON FELICE (VIA)	02
45199 RIGOLA GIUSEPPE (VIA)	05
45201 RIMINI (VIA)	03
45210 RINALDI DON FILIPPO (GIARDINO)	04
45243 RIO DE JANEIRO (VIA)	03
45265 RISMONDO FRANCESCO (VIA)	05
45342 RISORGIMENTO (PIAZZA)	02
45364 RISTORI ADELAIDE (VIA)	04
45386 RIVA DEL GARDA (VIA)	03
45403 RIVALTA (VIA)	03
45421 RIVARA (VIA)	03
45441 RIVAROLO (VIA)	03
45463 RIVAROSSA (VIA)	04
45485 RIVOLI (PIAZZA)	02
45504 ROASIO (VIA)	03
45522 ROBASSOMERO (VIA)	03
45540 ROBILANT CARLO DI (PIAZZA)	02
45562 ROBINIE (VIA DELLE)	05
45584 ROCCA (VIA DELLA)	01
45605 ROCCA DE' BALDI (VIA)	04
45623 ROCCABRUNA (VIA)	03
45641 ROCCAFORTE (VIA)	03
45661 ROCCATI ALESSANDRO (VIA)	05
45683 ROCCAIONE CONTE DI (VIA)	03
45724 ROCCIAMELONE (VIA)	03
45742 ROCHEMOLLES (VIA)	04
45760 RODI (VIA)	01
45782 ROERO DI CORTANZE ERCOLE TOMMASO (VIA)	03
45807 ROLANDO (VIA)	02
45825 ROMA (VIA)	01
45843 ROMAGNANO (VIA)	03
45861 ROMAGNOSI GIANDOMENICO (VIA)	03
45881 ROMANI FELICE (VIA)	02
45892 ROMITA GIUSEPPE (VIA)	04
45908 ROMOLO E REMO (PIAZZALE)	03
45926 RONCHI (STRADA DEI)	03

45944 RONCHI AI CUNIOLI ALTI (STRADA DAI)	03
46101 RONDISSONE (VIA)	04
46123 ROPPOLO (VIA)	04
46145 ROSA NORBERTO (VIA)	04
46156 ROSAI OTTONE (CORSO)	03
46167 ROSARIO SANTA FE' (VIA)	03
46200 ROSAZZA (VIA)	03
46222 ROSINE (VIA DELLE)	02
46244 ROSMINI ANTONIO (VIA)	03
46266 ROSSANA (VIA)	03
46277 ROSSARO CARLO E SIGISMONDO (PIAZZA)	02
46288 ROSSELLI CARLO E NELLO (CORSO)	02
46464 ROSSETTI GABRIELE (VIA)	04
46486 ROSSI ERNESTO (VIA)	05
46503 ROSSI LAURO (VIA)	04
46521 ROSSI TEOFILO CONTE DI MONTELERA (VIA)	01
46604 ROSSINI GIOACHINO (VIA)	02
46622 ROSSO MEDARDO (VIA)	03
46640 ROSTA (VIA)	03
46651 ROSTAGNI AUGUSTO (PIAZZA)	04
46684 ROVASENDA GIUSEPPE DI (VIA)	05
46705 ROVEDA GIOVANNI (VIA)	05
47003 ROVERETO (VIA)	03
47047 ROVIGO (VIA)	03
47069 RUA DON MICHELE (VIA)	04
47081 RUBIANA (VIA)	03
47102 RUBINO EDOARDO (VIA)	04
47180 RUEGLIO (VIA)	05
47201 RUFFINI FRATELLI (VIA)	02
47223 RUFFINI FRANCESCO (PARCO)	02
47245 RULFI MICHELANGELO (VIA)	04
47300 S. AGOSTINO (VIA)	02
47322 S. AMBROGIO (VIA)	03
47366 S. ANNA (STRADA DI)	03
47487 S. ANSELMO (VIA)	02
47502 S. ANTONINO (VIA)	03
47520 S. ANTONIO DA PADOVA (VIA)	02
47531 S. BENEDETTO (PIAZZALE)	03
47542 S. BENIGNO (VIA)	04
47564 S. BERNARDINO (VIA)	03
47586 S. CARLO (PIAZZA)	01
47603 S. CHIARA (VIA)	02
47621 S. CROCE (VIA)	01
47641 S. DALMAZZO (VIA)	01
47663 S. DOMENICO (VIA)	02
47685 S. DOMENICO SAVIO (GIARDINO)	04
47704 S. DONATO (VIA)	02
47722 GALLERIA S. FEDERICO	01
47740 S. FERMO (VIA)	02
47762 S. FRANCESCO D'ASSISI (VIA)	01
47805 S. FRANCESCO DA PAOLA (VIA)	02

47823 S. GABRIELE DI GORIZIA (PIAZZALE)	02
47841 S. GAETANO THIENE (VIA)	04
47861 S. GERMANO (VIA)	04
47883 S. GILLIO (VIA)	03
47906 S. GIORGIO CANAVESE (VIA)	04
47924 S. GIOVANNI (PIAZZA)	01
47942 S. GIULIA (VIA)	03
47960 S. GIULIA (PIAZZA)	03
48004 S. LEONE (VICOLO)	03
48026 S. LORENZO (VICOLO)	02
48048 S. LUCIA (STRADA DI)	03
48060 S. MARGHERITA (STRADA COMUNALE)	03
48103 S. MARIA (VIA)	01
48125 S. MARIA (VICOLO)	01
48147 S. MARIA MAZZARELLO (VIA)	03
48181 S. MARINO (VIA)	03
48246 S. MARTINO (CORSO)	01
48257 S. MASSIMILIANO KOLBE (VIA)	04
48268 S. MASSIMO (VIA)	02
48280 S. MAURIZIO (CORSO)	02
48301 S. MAURO (STRADA)	03
48521 S. MICHELE DEL CARSO (VIA)	05
48543 S. OTTAVIO (VIA)	03
48587 S. PANCRAZIO (VIA)	04
48620 S. PAOLO (VIA)	02
da corso Ferrucci a piazza Robilant - dal n. 1 al n. 85 e dal n. 2 al n. 76	
48620 S. PAOLO (VIA)	03
da piazza Robilant a fine - dal n. 113 a fine e d al n. 84 a fine	
48642 S. PAOLO (LARGO)	03
48703 S. PIETRO IN VINCOLI (VIA)	03
48721 S. PIO V (VIA)	02
48741 S. QUINTINO (VIA)	01
da via XX Settembre a corso Re Umberto I - dal n. 1 al n. 11 e dal n. 2 al n. 14	
48741 S. QUINTINO (VIA)	02
da corso Re Umberto I a corso Vinzaglio - dal n. 13 al n. 43 e dal n. 16 al n. 48	
48763 S. RAFFAELE (VIA)	03
48785 SANREMO (VIA)	04
48822 S. RITA DA CASCIA (PIAZZA)	02
48840 S. ROCCHETTO (VIA)	03
48862 S. ROCCO (VIA)	03
48884 S. SEBASTIANO PO (VIA)	02
48905 S. SECONDO (VIA)	01
da corso Vittorio Emanuele II a via Pastrengo - dal n. 1 al n. 29 e dal n. 2 al n. 44	
48905 S. SECONDO (VIA)	02
da via Pastrengo a via Magellano - dal n. 31 al n. 101 e dal n. 46 al n. 108	
48923 S. SECONDO (PIAZZA)	01
48961 S. SIMONE (VIA)	03
48983 S. TERESA (VIA)	01
49005 S. TERESA (PIAZZETTA)	01
49027 S. TOMMASO (VIA)	01
49049 S. VINCENZO (STRADA)	03

49083 S. VITO (STRADA ANTICA DI)	03
49104 OSPEDALE SAN VITO (STRADA)	02
49126 S. VITO-REVIGLIASCO (STRADA COMUNALE DI)	03
49203 SABAUDIA (VIA)	03
49225 SABOTINO (PIAZZA)	02
49247 SACCARELLI GASPARE (VIA)	02
49269 SACCHI PAOLO (VIA)	02
49270 SACCO E VANZETTI (CORSO)	03
49281 SAFFARONA (STRADA DELLA)	04
49302 SAFFI AURELIO (VIA)	03
49324 SAGLIANO MICCA (VIA)	02
49346 SAGRA DI SAN MICHELE (VIA)	03
49368 SAINT-BON (VIA)	03
49380 SALASSA (VIA)	04
49401 SALBERTRAND (VIA)	03
49467 SALERNO (VIA)	03
49489 SALGARI EMILIO (VIA)	04
49500 SALICETO (VIA)	03
49522 SALINO (STRADA CONSORTILE DEL)	03
49544 SALUGGIA (VIA)	03
49566 SALUZZO (VIA)	02
49577 SALVANESCHI NINO (VIA)	03
49588 SALUZZO (LARGO)	02
49621 SALVEMINI GAETANO (CORSO)	04
49687 SALVINI TOMMASO (VIA)	04
49702 SAMONE (VIA)	05
49720 SANDIGLIANO (VIA)	04
49742 SANFRONT (VIA)	03
49764 SANGANO (VIA)	03
49786 SANSOVINO ANDREA (VIA)	04
50041 SANT'ELIA ANTONIO (VIA)	05
50061 SANTAGATA LUIGI (VIA)	04
50106 SANTAROSA PIETRO (VIA)	01
50124 SANTAROSA SANTORRE (VIA)	02
50142 SANTENA (VIA)	04
50160 SANTHIA' (VIA)	04
50182 SAORGIO (VIA)	04
50207 SAPETO GIUSEPPE (VIA)	04
50225 SAPPONE (VIA)	03
50243 SAPRI (VIA)	05
50281 SARACCO GIUSEPPE (CORSO)	03
50308 SARDEGNA (LUNGO PO)	02
50326 SARPI PAOLO (VIA)	03
50362 SARRE (VIA)	03
50380 SASSARI (VIA)	03
50409 SASSARI (GIARDINO)	03
50427 SASSI (STRADA COMUNALE DI)	03
50481 SAURO NAZARIO (PIAZZA)	04
50500 SAVIGLIANO (VIA)	02
50528 SAVIO FRATELLI (VIA)	02
50546 SAVOIA (PIAZZA)	01

50564 SAVONA (LUNGO DORA)	03
50582 SAVONAROLA GEROLAMO (VIA)	02
50601 SCALENGHE (VIA)	03
50629 SCAPACINO GIOVANNI BATTISTA (VIA)	04
50647 SCARAFIOTTI (STRADA)	04
50720 SCARLATTI ALESSANDRO (VIA)	04
50748 SCARSELLINI ANGELO (VIA)	04
50784 MUZIO SCEVOLA (PIAZZA)	02
50803 SCHIAPPARELLI G. (VIA)	05
50821 SCHIAPPARELLI G. (GIARDINO)	05
50849 SCHINA MICHELE (VIA)	03
50867 SCHIO (VIA)	03
50876 SCIALOJA ANTONIO E VITTORIO (VIA)	05
50885 SCIOLZE (VIA)	02
50904 SCIPIONE L'AFRICANO (PIAZZA)	02
50913 SCIREA GAETANO (VIA)	05
50922 SCLOPIS FEDERICO (CORSO)	03
50931 SCOTELLARO ROCCO (VIA)	05
50940 SCRIVIA (VIA)	05
50968 SEBASTOPOLI (CORSO)	02
da via G. Bruno a corso Orbassano - dal n. 1 al n. 177 e dal n. 2 al n. 180	
50968 SEBASTOPOLI (CORSO)	03
da corso Orbassano a via G. Reni - dal n. 181 a fine e dal n. 182 a fine	
50977 SECRETO GUIDO (PIAZZA)	04
51022 SEGANTINI GIOVANNI (VIA)	05
51040 SEGRE CORRADO (VIA)	02
51062 SEGURANA CATERINA (VIA)	02
51084 SEI VILLE (STRADA ALLE)	02
51105 SELLA QUINTINO (CORSO)	02
51123 SEMPIONE (VIA)	04
51141 SEMPIONE (LARGO)	04
51183 SENECA (VIALE)	03
51215 SERAO MATILDE (VIA)	03
51224 SERRANO (VIA)	03
51242 SERVAIS GIOVANNI (VIA)	03
51325 SESIA (VIA)	04
51343 SESTRIERE (VIA)	03
51361 SETTE COMUNI (VIA)	04
51381 SETTEMBRINI LUIGI (CORSO)	04
51408 SETTIMO (STRADA DI)	03
51545 SETTIMIO SEVERO (VIALE)	03
51563 SFORZESCA (VIA)	02
51581 SICCARDI GIUSEPPE (CORSO)	01
51600 SICILIA (CORSO)	02
51619 SIDOLI GIUDITTA (VIA)	04
51628 SIENA (LUNGO DORA)	03
51646 SIGNORELLI LUCA (VIA)	02
51664 SIGNORINI TELEMACO (VIA)	04
51682 SINEO RICCARDO (VIA)	03
51747 SINIGAGLIA LEONE (VIA)	05

51765 SIRACUSA (CORSO)	02
da via Tirreno a piazza Pitagora - dal n. 1 al n. 175 e dal n. 2 al n. 158	
51765 SIRACUSA (CORSO)	03
da piazza Pitagora a corso Tazzoli - dal n. 177 al n. 225 e dal n. 160 a fine	
51820 SIRTORI GIUSEPPE (VIA)	05
51866 SISMONDA ANGELO (VIA)	03
51921 SLATAPER SCIPIO (VIA)	04
51949 SOANA (VIA)	04
51967 SOBRERO ASCANIO (VIA)	03
51985 SOFIA (PIAZZA)	03
52003 SOLARI GIOELE (VIA)	04
52021 SOLAROLI DI BRIONA PAOLO (VIA)	03
52030 SOLDATI MARIO (VIA)	04
52041 SOLERI MARCELLO (VIA)	01
52063 SOLERO (VIA)	03
52085 SOLFERINO (PIAZZA)	01
52104 SOMALIA (VIA)	05
52162 SOMIS GIOVANNI (VIA)	03
52184 SOMMACAMPAGNA (VIA)	02
52205 SOMMARIVA (VIA)	04
52223 SOMMEILLER GERMANO (CORSO)	02
52241 SONDRIO (VIA)	03
52261 PARROCCHIA DI SOPERGA (STRADA ALLA)	05
52283 BASILICA DI SOPERGA (STRADA COMUNALE DELLA)	03
52306 FUNICOLARE DI SOPERGA (STRADA VICINALE DELLA)	03
52324 SOPERGA (STRADA COMUNALE DI)	03
52342 FUNICOLARE DI SOPERGA (STRADA COMUNALE ALLA)	03
52461 SORDEVOLO (VIA)	04
52481 SOSPELLO (VIA)	03
52627 SOSTEGNO (VIA)	04
52636 LANZA MICHELE (SOTTOPASSAGGIO)	05
52663 SPALATO (VIA)	03
52681 SPALLANZANI LAZZARO (VIA)	03
52700 SPANO GIOVANNI (VIA)	03
52782 SPANZOTTI MARTINO (VIA)	03
52801 SPARONE (VIA)	05
52829 SPAVENTA BERTRANDO (VIA)	03
52847 SPAZZAPAN LUIGI (VIA)	04
52865 SPERI TITO (VIA)	05
52883 SPERINO CASIMIRO (VIA)	04
52902 SPEZIA (CORSO)	03
52920 SPOLETO (VIA)	03
52948 SPONTINI GASPARE (VIA)	04
52966 SPOTORNO (VIA)	04
52984 STAFFARDA (VIA)	03
52993 STAMPA GASPARA (VIA)	04
53002 STAMPALIA (PIAZZA)	04
53020 STAMPATORI (VIA)	01
53042 STAMPATORI (PIAZZA)	01
53064 STAMPINI ETTORE (VIA)	03
53086 STATI UNITI (CORSO)	01

53103 STATUTO (PIAZZA)	01
53121 STEFFENONE VINCENZO (VIA)	03
53141 STELLONE (VIA)	03
53163 STELVIO (VIA)	03
53185 STOPPANI ANTONIO (VIA)	04
53204 STRADELLA (VIA)	02
53222 STRADELLA (LARGO)	03
53305 STRAMBINO (VIA)	05
53323 STRESA (VIA)	04
53341 STRONA (VIA)	05
53361 GALLERIA SUBALPINA	01
53383 SUSÀ (VIA)	03
53424 SVIZZERA (CORSO)	02
53460 TABACCHI ODOARDO (VIA)	03
53482 TABACCHI ODOARDO (LARGO)	03
53525 TADINI (STRADA DEI)	03
53626 TAGGIA (VIA)	03
53662 TALLONE CESARE (VIA)	04
53680 TALUCCHI GIUSEPPE (VIA)	03
53691 TAMAGNO FRANCESCO (VIA)	04
53709 TANARO (VIA)	05
53727 TARANTO (CORSO)	04
53929 TARICCO SEBASTIANO (VIA)	04
53947 TARINO LUIGI (VIA)	03
53965 TARTINI GIUSEPPE (VIA)	05
54001 TARVISIO (VIA)	04
54010 TASCÀ ANGELO (VIA)	05
54021 TASSO TORQUATO (VIA)	02
54043 TASSONI ALESSANDRO (CORSO)	02
54102 TAZZOLI ENRICO (CORSO)	03
54186 TELESIO BERNARDINO (CORSO)	03
54197 TEMPIA STEFANO (VIA)	05
54241 TEMPIO PAUSANIA (VIA)	03
54285 TENDA (VIA)	04
54304 TENIVELLI CARLO (VIA)	03
54340 FRATEL TEODORETO (VIA)	04
54405 TEPICE (VIA)	03
54423 TERAMO (VIA)	03
54441 TERMO FORA' (STRADA DEL)	03
54461 TERNENGO (VIA)	04
54483 TERNI (VIA)	04
da via Cesalpino a corso Lombardia - dal n. 1 al n. 51 e dal n. 2 al n. 48	
54483 TERNI (VIA)	05
da corso Lombardia a corso Cincinnato - dal n. 53 a fine e dal n. 50 a fine	
54494 TERRANEO GIOVANNI TOMMASO (VIA)	05
54506 TERRAZZE (STRADA VICINALE DELLE)	03
54560 TESSO (VIA)	04
54582 TESTI FULVIO (VIA)	02
54607 TESTONA (VIA)	04
54625 TETTI BERTOGLIO (STRADA DEI)	03
54643 TETTI GARIGLIO (STRADA AI)	03

54661 TETTI GRAMAGLIA (STRADA DEI)	03
54681 TETTI ROCCO (STRADA AI)	03
54708 TETTI ROVEI (STRADA DEI)	03
54726 TETTI RUBINO (STRADA DEI)	03
54762 THAON DI REVEL PAOLO (VIALE)	02
54780 THERMIGNON PIETRO (VIA)	04
54809 THESAURO CONTE EMANUELE (VIA)	02
54827 THONON (VIA)	03
54845 THOUAR PIETRO (VIA)	03
54863 THOVEZ ENRICO (VIALE)	03
54946 THURES (VIA)	04
54955 TIBALDI PELLEGRINO (VIA)	03
54964 TIBONE DOMENICO (VIA)	04
54982 TICINETO (VIA)	03
55000 TICINO (VIA)	04
55044 TIEPOLO G. BATTISTA (VIA)	03
55066 TIGLI (VIA DEI)	05
55088 TIMAVO (VIA)	03
55101 TIMERMANS GIUSEPPE (VIA)	04
55110 TINTORETTO (VIA)	05
55121 TIRABOSCHI GEROLAMO (VIA)	04
55143 TIRRENO (VIA)	03
55165 TIRRENO (LARGO)	03
55220 TIZIANO VECELLIO (VIA)	03
55242 TOCE (VIA)	05
55264 TOFANE (VIA)	03
55286 TOGLIATTI PALMIRO (VIA)	05
55303 TOLLEGNO (VIA)	04
55321 TOLMINO (VIA)	03
55385 TOMMASEO NICOLO' (VIA)	03
55404 TONALE (VIA)	04
55422 TONCO (VIA)	02
55440 TONELLO MICHELANGELO (VIA)	02
55462 TORRAZZA PIEMONTE (VIA)	05
55473 TORRE PELLICE (VIA)	04
55484 TORRICELLI EVANGELISTA (VIA)	02
55505 TORTONA (CORSO)	03
55523 TOSCANA (CORSO)	04
55541 TOSCANA (LARGO)	04
55743 TOSCANINI ARTURO (VIA)	03
55761 TOSELLI GIOVANNI (PIAZZA)	02
55781 TOSELLI PIETRO (VIA)	02
55808 TOTI ENRICO (PIAZZA)	03
55844 TRAFORO DI PINO (STRADA AL)	02
55927 TRAIANO (CORSO)	03
56067 TRANA (VIA)	03
56089 TRAPANI (CORSO)	02
56090 TRATTATI DI ROMA (CORSO)	03
56122 TRAVERSE (STRADA DELLE)	03
56144 TRAVERSELLA (VIA)	05
56166 TRAVES (VIA)	05

56188 TRE GALLINE (VIA)	02
56201 TRECATE (VIA)	03
56221 TRENTO (CORSO)	02
56243 TREVISO (VIA)	02
56265 TRIESTE (CORSO)	02
56287 TRINCEE (VIA DELLE)	04
56320 TRINITA' (VIA)	03
56342 TRINO (VIA)	04
56364 TRIPOLI (VIA)	02
da largo Tirreno a corso Sebastopoli - dal n. 1 a l n. 69 e dal n. 2 al n. 78	
56364 TRIPOLI (VIA)	03
da corso Sebastopoli a corso Cosenza - dal n. 71 a fine e dal n. 82 a fine	
56441 TRIVERO (VIA)	03
56463 TROFARELLO (VIA)	04
56485 TRONZANO (VIA)	04
56504 TROYA VINCENZO (VIA)	05
56522 TUNISI (VIA)	03
56623 TURATI FILIPPO (CORSO)	02
56641 TURATI FILIPPO (LARGO)	02
56706 Turr STEFANO (VIALE)	01
56724 UDINE (VIA)	03
56742 UFFREDUZZI OTTORINO (VIA)	03
56751 ULIVI (VIA DEGLI)	05
56760 GALLERIA UMBERTO I	02
56782 UMBRIA (CORSO)	02
56807 UMBRIA (PIAZZALE)	02
56825 UNIONE SOVIETICA (CORSO)	02
da corso Lepanto a piazza Caio Mario - dal n. 73 al n. 417 e dal n. 100 al n. 430	
56825 UNIONE SOVIETICA (CORSO)	03
da piazza Caio Mario a Comune di Nichelino - dal n. 427 a fine e dal n. 460 a fine	
56926 UNITA' D'ITALIA (CORSO)	02
56944 UNITA' D'ITALIA (LARGO)	02
56953 UNIVERSITA' DEI MASTRI MINUSIERI (PIAZZETTA)	01
56962 URBINO (VIA)	03
56980 USSEGLIO LEOPOLDO (VIA)	04
57002 VADO (VIA)	04
57024 VAGNONE (VIA)	03
57046 VAL DELLA TORRE (VIA)	03
57080 VAL LAGARINA (VIA)	04
57123 VAL PATTONERA (STRADA COMUNALE)	03
57420 VAL SAN MARTINO SUPERIORE (STRADA)	03
57521 VAL SAN MARTINO (STRADA COMUNALE)	03
57585 VAL SALICE (STRADA)	03
57761 VALDENGO (VIA)	04
57783 VALDIERI (VIA)	03
57806 VALDOCCO (CORSO)	02
57824 VALEGGIO (VIA)	02
57842 VALENTINO (PARCO)	01
57860 VALENTINO FRANCESCO (VIA)	03
57882 VALENZA (VIA)	04
57907 VALERIO LORENZO (VIA)	02

57925 VALFENERA (VIA)	04
57961 VALFRE' BEATO SEBASTIANO (VIA)	02
57981 VALGIOIE (VIA)	03
58003 VALGIOIE (LARGO)	03
58069 VALLARSA (VIA)	05
58081 VALLAURI TOMMASO (VIA)	05
58102 VALLE DEI POMI (STRADA DELLA)	03
58124 VALLE STRETTA (VIA)	04
58146 VALLERO VALERIO (VIA)	04
58168 VALLETTE (STRADA DELLE)	05
58180 VALPERGA CALUSO (VIA)	02
58201 VALPERGA DI MASINO CESARE (GIARDINO)	02
58223 VALPIANA (STRADA DI)	03
58245 VALPRATO (VIA)	04
58267 VALSUGANA (VIA)	04
58289 VALTORTA (VICOLO)	03
58300 VANCHIGLIA (VIA)	02
da piazza Vittorio a corso San Maurizio - dal n. 1 al n. 5 e dal n. 2 al n. 6	
58300 VANCHIGLIA (VIA)	03
da corso San Maurizio a corso Regina Margherita - dal n. 9 al n. 45 e dal n. 10 al n. 44	
58322 VANDALINO (VIA)	04
58443 VANINETTI GIUSEPPE (VIA)	05
58465 VANVITELLI LUIGI (VIA)	02
58487 VARAITA (VIA)	04
58502 VARALLO (VIA)	03
58520 VARANO ALFONSO (VIA)	03
58542 VARAZZE (VIA)	03
58564 VARESE (VIA)	03
58586 VASARI GIORGIO (VIA)	03
58603 VASCO FRATELLI (VIA)	03
58621 VASSALLI-EANDI ABATE ANTONIO (VIA)	03
58641 VEGEZZI SAVERIO	02
58663 VEGLIA (VIA)	04
58740 VELA VINCENZO (VIA)	02
58762 VENALZIO (VIA)	04
58784 VENARIA (VIA)	03
58805 VENARIA (STRADA ANTICA DELLA)	05
59015 VENARIA (STRADA PROVINCIALE DELLA)	03
59026 VENASCA (VIA)	03
59037 VENCHI UNICA (GIARDINO)	03
59048 VENEZIA (CORSO)	03
59082 VENTIMIGLIA (VIA)	03
59125 VERBANO (VIA)	03
59147 VERBENE (VIA DELLE)	05
59202 VERCELLI (CORSO)	03
59301 VERDI GIUSEPPE (VIA)	03
59345 VERGA GIOVANNI (VIA)	05
59367 VERNA (STRADA DELLA)	04
59488 VERNAZZA GIUSEPPE (VIA)	03
59501 VEROLENGO (VIA)	02
59642 VERONA (CORSO)	03

59664 VERONESE PAOLO (VIA)	04
59763 VERRES (VIA)	04
59804 VERROCCHIO ANDREA (VIA)	03
59822 VERRUA (VIA)	02
59840 VERZUOLO (VIA)	03
59862 VESPUCCI AMERIGO (VIA)	02
59884 VESTIGNE' (VIA)	04
59905 VETTA D'ITALIA (PIAZZA)	04
59923 VETTA DELLA MADDALENA (STRADA ESTERNA DELLA)	03
59941 VEZZOLANO (VIA)	03
59961 VIAN IGNAZIO (VIA)	04
59972 VIARIGI (VIA)	05
60006 VIASSA (STRADA DELLA)	03
60024 VIBERTI CANDIDO (VIA)	03
60042 VIBO' (VIA)	04
60060 VICARELLI GIUSEPPE (VIA)	04
60082 VICENZA (VIA)	03
60107 VICO G. BATTISTA (VIA)	02
60125 VICOFORTE (VIA)	03
60143 VIDUA CARLO (VIA)	03
60161 VIGEVANO (CORSO)	03
60181 VIGLIANI ONORATO (VIA)	03
60381 VIGLIANO (VIA)	04
60400 VIGLIARDI PARAVIA INNOCENZO (PIAZZA)	02
60419 VIGLONGO ANDREA (PIAZZETTA)	01
60428 VIGNALE (VIA)	02
60446 VIGNE DI SAN VITO (STRADA VICINALE DELLE)	03
60464 VIGONE (VIA)	03
60482 VILLA TOMMASO (VIA)	04
60501 AGLIE' (STRADA ALLA VILLA DI)	03
60547 VILLA DELLA REGINA (VIA)	02
60565 VILLA DELLA REGINA (PIAZZALE)	02
60583 VILLA DELLA REGINA (VIALE)	02
60602 GENERO (PARCO DI VILLA)	03
60620 VILLA GIUSTI (VIA)	04
60648 VILLA GLORI (VIA)	02
60666 VILLA QUIETE (VIA ALLA)	03
60684 VILLA ZANETTI (STRADA ALLA)	03
60703 VILLADEATI (VIA)	04
60767 VILLAFRANCA PIEMONTE (VIA)	04
60785 VILLAR (VIA)	04
60804 VILLAR DORA (STRADA)	05
60840 VILLARBASSE (VIA)	03
60868 VILLARETTO (STRADA COMUNALE DEL)	05
60877 VILLARETTO (NUOVA STRADA COMUNALE DEL)	05
60886 VILLARETTO A BORGARO (STRADA DA)	05
60941 VILLAR FOCCHIARDO (VIA)	03
60969 VILLARI PASQUALE (PIAZZA)	03
60987 VINADIO (VIA)	03
61005 VINOVO (VIA)	04
61023 VINZAGLIO (CORSO)	01

61041 VIOLA (STRADA DELLA)	03
61083 VIOTTI GIAMBATTISTA (VIA)	01
61106 VIPACCO (VIA)	04
61124 VIRGILIO (VIALE)	01
61142 VIRGINIO GIOVANNI (VIA)	01
61160 VIRIGLIO ALBERTO (VIA)	04
61182 VIRLE (VIA)	03
61207 VISCHE (VIA)	04
61216 VITALE MAURIZIO (LARGO)	03
61225 MARCHESE VISCONTI (VIA)	04
61243 VISITAZIONE (PIAZZETTA)	02
61261 VISTRORIO (VIA)	04
61344 VITERBO (VIA)	02
da via Nole a piazza Villari - dal n. 37 al n. 151 e dal n. 78 al n. 136	
61344 VITERBO (VIA)	03
da piazza Villari a via Cisalpina - dal n. 157 a fine e dal n. 140 a fine	
61353 VITTIME DI BOLOGNA (VIA)	04
61380 VITTONI BERNARDO (VIA)	02
61427 VITTORIA (VIA)	04
61445 VITTORIA (PIAZZA DELLA)	04
61463 VITTORIO AMEDEO II (VIA)	02
61481 VITTORIO EMANUELE II (CORSO)	01
61500 VITTORIO EMANUELE II (LARGO)	01
61546 VITTORIO VENETO (PIAZZA)	01
61564 VITTOZZI ASCANIO (VIA)	02
61582 VIU' (VIA)	03
61601 VIVALDI ANTONIO (VIA)	04
61610 VIVANTI ANNIE (VIA)	05
61629 VIVERONE (VIA)	04
61647 VOCHIERI ANDREA (VIA)	02
61665 VOGHERA (LUNGO DORA)	03
61766 VOLANTE GUIDO (STRADA)	03
61775 VOLGOGRAD (PIAZZALE)	05
61821 VOLI MELCHIORRE (VIA)	04
61849 VOLPIANO (VIA)	04
61867 VOLTA ALESSANDRO (VIA)	02
61885 VOLTURNO (VIA)	02
61904 VOLVERA (VIA)	03
61922 WUILLERMIN RENATO (VIA)	04
61940 UNDICI FEBBRAIO (CORSO)	03
61968 DICHIOTTO DICEMBRE (PIAZZA)	01
61986 VENTI SETTEMBRE (VIA)	01
62004 VENTICINQUE APRILE (VIALE)	03
62123 ZAMBELLI GIOVANNI (VIA)	04
62141 ZAMENHOF LAZZARO LODOVICO (GIARDINO)	02
62161 ZANELLA GIACOMO (VIA)	03
62183 ZARA (PIAZZA)	02
62206 ZINI ZINO GIACOMO (VIA)	05
62242 ZUBIENA (VIA)	04
62260 ZUMAGLIA (VIA)	03
62282 ZURETTI GIANFRANCO (VIA)	04

63205 FOSSATI CARDINAL MAURILIO (VIA)	03
63223 QUARELLO GIOACHINO (VIA)	05
64341 ZANDONAI RICCARDO (VIA)	05
65708 ISERNIA (VIA)	05
65863 ACCIARINI FILIPPO (VIA)	03
65881 COLLINO IGNAZIO (VIA)	04
65900 OGLIARO ALFONSO (VIA)	03
65928 GARDONCINI GIOVANNI BATTISTA (VIA)	03
66404 DELEDDA GRAZIA (VIA)	03
66541 VALENTINO (PARCO DEL) - BORGO MEDIOEVALE	01
66561 VALENTINO (PARCO DEL) - PALAZZO MODA	01
66583 VALENTINO (PARCO DEL) - RISTORANTE S. GIORGIO	01
66606 VALENTINO (PARCO DEL) - IMBARC. UMBERTO I	01
66624 VALENTINO (PARCO DEL) - PARCO MEDIOEVALE	01
66642 ALFANO FRANCO (VIA)	04
66660 AMBROSIO ARTURO (VIA)	04
66671 AMEDEO DI FRANCESCO DA SETTIGNANO (VIA)	03
66682 ISLER IGNAZIO (VIA)	05
66707 MADONNA DELLE SALETTE (VIA)	04
66725 MORANDI RODOLFO (VIA)	05
66743 PASTRONE GIOVANNI (VIA)	04
66761 RIBOLI TIMOTEO (VIA)	05
66770 BOVIO GIOVANNI (VIA)	04
66781 CASTELLINO ONORATO (VIA)	03
66792 ROMANIA (CORSO)	03
66817 UGOLINI AMEDEO (VIA)	05
66826 PANNUNZIO MARIO (VIA)	04
66835 CROCE FULVIO (VIA)	04
66844 MARINUZZI GINO (VIA)	05
66853 MOLLINO CARLO (PIAZZETTA)	02
66862 CADUTI DI CEFALONIA E CORFU' (GIARDINO)	02
66871 FUBINI GUIDO (VIA)	05
66880 PANETTI MODESTO (VIA)	05
66891 CORNELIO TACITO (PIAZZALE)	03
66909 ALERAMO SIBILLA (VIA)	05
66918 JONA LUCIANO (PIAZZETTA)	05
66927 PANCALIERI (VIA)	05
66936 ISOLABELLA (VIA)	05
66945 GUGLIELMINETTI ANDREA (GIARDINO)	01
66954 FATTORELLI RUBENS (VIA)	04
66963 CORNELIANO D'ALBA (VIA)	04
66972 LEVI GIUSEPPE (GIARDINO)	02
66981 LEVI PRIMO (PIAZZETTA)	03
67023 PIA SECONDO (AIUOLA)	02
67034 BERARDI M.LLO ROSARIO (LARGO)	02
67045 TORREMAGGIORE (AIUOLA)	03
67056 GRANDI TERENCE (GIARDINO)	03
67067 FENOGLIO GIUSEPPE (VIA)	04
67078 PININFARINA (VIA)	04
67089 GANDOLFO RENZO (VIA)	01
67100 NERVI PIERLUIGI (VIA)	03

67111 COGNASSO FRANCESCO (VIA)	03
67122 FERGAT (GIARDINO)	03
67133 CADUTI DI EL ALAMEIN (VIA)	05
67144 DI SALVO SALVATORE (GIARDINO)	04
67155 LAVANDAI (VIA DEI)	05
67166 LEVI CARLO (GIARDINO)	03
67177 COGGIOLA PIERO (GIARDINO)	03
67265 FRAMMARTINO ANGELO (VIA)	04
99901 ALBERTO DEL BELGIO (PONTE)	03
99903 AMEDEO VIII (PONTE)	04
99905 AMEDEO IX (PONTE)	03
99907 BALBIS FRANCO (PONTE)	02
99909 BOLOGNA (PONTE)	03
99911 CARLO EMANUELE I (PONTE)	03
99913 CARLO EMANUELE III (PONTE)	02
99915 DUCA DEGLI ABRUZZI (PONTE)	03
99917 EMANUELE FILIBERTO (PONTE)	03
99919 FERDINANDO DI SAVOIA (PONTE)	03
99921 MOSCA (PONTE)	03
99923 PIETRO II (PONTE)	03
99925 PRINCIPESSA CLOTILDE (PONTE)	03
99927 PRINCIPESSA ISABELLA (PONTE)	02
99929 RAMELLO CANDIDO (PONTE)	02
99931 REGINA MARGHERITA (PONTE)	02
99933 ROSSINI (PONTE)	02
99935 SASSI (PONTE DI)	02
99937 UMBERTO I (PONTE)	01
99939 VITTORIO EMANUELE I (PONTE)	01
99941 VITTORIO EMANUELE II (PONTE)	03
99945 LAMARMORA ALFONSO (GIARDINO)	01
99947 BALBO CESARE (AIUOLA)	02

### **DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI VALORE ECONOMICO DEI MERCATI**

I mercati cittadini sono annualmente suddivisi in Fascia A (mercati di maggior valore economico), Fascia B (mercati medi), Fascia C (mercati di minor valore economico). Le fasce sono determinate tenendo conto dei dati rapportati all'anno precedente rispetto a quello di riferimento secondo i seguenti criteri:

1. rapporto tra posteggi impegnati e posteggi totali disponibili;
2. rapporto tra cessazioni di attività e posteggi impegnati;
3. presenze medie in spunta e posteggi liberi;
4. rapporto tra assenze dei concessionari e posteggi impegnati.

I mercati vengono classificati in base ai dati riferiti a ciascuno dei criteri sopra riportati; si attribuisce il massimo del punteggio al primo classificato ed un punteggio in ordine decrescente ai restanti mercati. Infine, si sommano i punteggi ottenuti per ciascun criterio e si ottiene la classificazione complessiva.

Annualmente nella deliberazione di Consiglio Comunale che stabilisce l'entità dei tributi locali, tariffe, rette e canoni, si procede con l'attribuzione per ciascun parametro dei relativi dati nonché con la formazione delle fasce mercatali.